

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Globale Professionisti – Professioni Tecniche"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa incluso Glossario e Condizioni di assicurazione e nella Scheda di Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative: Responsabilità Civile Professionale Responsabilità Civile dell'Esercizio e/o della Proprietà dello studio e dell'ufficio, Incendio, Furto e Rapina, Tutela Legale Assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Incendio: danni materiali e diretti alle Cose assicurate;
- ✓ Sezione Furto e Rapina: danni materiali e diretti alle Cose assicurate derivanti da Furto e Rapina;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile Professionale – Professioni Tecniche: danni involontariamente cagionate a terzi in relazione all'esercizio dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.
- ✓ Sezione Responsabilità Civile dell'Esercizio dello studio e dell'ufficio: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'esercizio dello studio e dell'ufficio la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello studio e dell'ufficio: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'esercizio e alla proprietà dello studio e dell'ufficio la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile della Proprietà dello studio e dell'ufficio: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà dei locali la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza;
- ✓ Sezione Tutela Legale: oneri relativi all'assistenza giudiziale e stragiudiziale in relazione all'esercizio dell'attività e/o alla proprietà dei locali indicati nella Scheda di Polizza.

La Sezione prevede due differenti forme di copertura:

- Tutela Legale Base
- Tutela Legale Completa

- ✓ Sezione Assistenza: prestazioni di Assistenza a favore dell'Assicurato.

Con riferimento alle Sezioni Incendio, Furto e Rapina, Responsabilità Civile Professionale,



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Incendio: fabbricato in cui sono posti i locali e relativo contenuto con caratteristiche costruttive difformi rispetto a quelle richieste dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione; fabbricato con stato d'uso e locali con destinazione difformi rispetto a quelli richiesti dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione;
- ✗ Sezione Furto e Rapina: contenuto posto in locali con caratteristiche costruttive e/o mezzi di protezione e di chiusura difformi rispetto a quelli richiesti dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione; locali con destinazione difforme rispetto a quelle richieste dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione;
- ✗ Sezione Responsabilità Civile Professionale – Professioni Tecniche: responsabilità per fatti inerenti attività diverse da quella indicata nella Scheda di Polizza; attività svolte senza il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- ✗ Sezione Responsabilità Civile dell'Esercizio dello studio e dell'ufficio: responsabilità per fatti inerenti attività diverse da quella indicata nella Scheda di Polizza;
- ✗ Sezione Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello studio e dell'ufficio: Relativamente all'Esercizio dello studio e dell'ufficio: responsabilità per fatti inerenti attività diverse da quella indicata nella Scheda di Polizza;

Relativamente alla Proprietà dello studio e dell'ufficio: responsabilità per fatti inerenti la proprietà di fabbricati diversi da quello indicato nella Scheda di Polizza; locali con destinazione e stato d'uso difformi rispetto a quelli richiesti dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione;

- ✗ Sezione Responsabilità Civile della Proprietà dello studio e dell'ufficio: responsabilità per

Responsabilità Civile dell'Esercizio dello studio e dell'ufficio, Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello studio e dell'ufficio, Responsabilità Civile della Proprietà dello studio e dell'ufficio, Tutela Legale, il prodotto offre ulteriori garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.

fatti inerenti la proprietà di fabbricati diversi da quello indicato nella Scheda di Polizza; locali con destinazione e stato d'uso difformi rispetto a quelli richiesti dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione;

- ✖ Sezione Tutela Legale: pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose;
- ✖ Sezione Assistenza: servizio pubblico di pronto intervento.



Ci sono limiti di copertura?

Si, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alle Condizioni di assicurazione e alla Scheda di Polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Incendio e Sezione Furto: l'assicurazione vale per le cose ubicate nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile Professionale – Professioni Tecniche: l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Confederazione Elvetica, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
- ✓ Sezione Responsabilità Civile dell'Esercizio dello studio e dell'ufficio: l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Confederazione Elvetica, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile della Proprietà dello studio e dell'ufficio: l'assicurazione vale per i fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano;
- ✓ Sezione Tutela Legale: l'assicurazione vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati all'Autorità Giudiziaria di uno stato europeo, con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici;
- ✓ Sezione Assistenza: l'assicurazione offre diverse prestazioni per le strutture ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Per alcune garanzie aggiuntive la copertura può avere un ambito territoriale diverso rispetto a quello sopra indicato e meglio dettagliato.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale con una maggiorazione del premio rispettivamente del 3%, 4% e 5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della Polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. Se non acquistata la Sezione Responsabilità Civile Professionale, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Se acquistata la Sezione Responsabilità Civile Professionale il contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Se non acquistata la Sezione Responsabilità Civile Professionale – Professioni Tecniche, nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Contratto di assicurazione contro i danni

Globale Professionisti Professioni tecniche

Fascicolo Informativo

Modello : FI-0003-612-0002-N17-27042018

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01



Servizio Clienti

 Pronto Allianz
800-68-68-68

Nota Informativa

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

a

Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.68.68.68; **Sito Internet:** www.allianz.it;
- **Indirizzo di posta elettronica:** allianz.spa@pec.allianz.it.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.

b

Informazioni sul Contratto

Rinnovo del Contratto

AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in Polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina dell'Articolo 1.2 "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative

Il presente contratto offre una serie di coperture assicurative, di seguito indicate: **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - PROFESSIONI TECNICHE, RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO, RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ E DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO, RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO, INCENDIO, FURTO E RAPINA, TUTELA LEGALE - BASE, TUTELA LEGALE - COMPLETA E ASSISTENZA.**

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - PROFESSIONI TECNICHE:** 3.1 "Oggetto dell'Assicurazione", 3.3 "Rischi compresi nell'Assicurazione", paragrafo "Garanzie Aggiuntive della Responsabilità Civile Professionale - Professioni Tecniche" presenti nella Sezione Responsabilità Civile Professionale - Professioni Tecniche;
- **RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 4.1 "Oggetto dell'Assicurazione", 4.3 "Rischi compresi nell'Assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio" presenti nella Sezione Responsabilità Civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio;
- **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ E DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 5.1 "Oggetto dell'Assicurazione", 5.3 "Rischi compresi nell'Assicurazione - Responsabilità civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio", paragrafo "Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio" presenti nella Sezione Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio;
- **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 6.1 "Oggetto dell'Assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive" presenti nella Sezione Responsabilità Civile della Proprietà dello Studio e dell'Ufficio;
- **INCENDIO:** 7.1 "Enti assicurati", 7.2 "Oggetto dell'Assicurazione", paragrafo "Garanzie Aggiuntive Incendio" presenti nella Sezione Incendio;

Nota Informativa

- **FURTO E RAPINA:** 8.1 "Enti assicurati", 8.2 "Oggetto dell'Assicurazione", paragrafo "Garanzie Aggiuntive Furto e Rapina" presenti nella Sezione Furto e Rapina;
- **TUTELA LEGALE - BASE:** 9.1 "Oggetto dell'Assicurazione", 9.2 "Casi in cui opera l'Assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive - Tutela Legale Base" presenti nella Sezione Tutela Legale - Base;
- **TUTELA LEGALE - COMPLETA:** 10.1 "Oggetto dell'Assicurazione", 10.2 "Casi in cui opera l'Assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive - Tutela Legale Completa" presenti nella Sezione Tutela Legale - Completa.

Limitazioni ed Esclusioni

AVVERTENZA: il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni di ciascuna delle coperture assicurative offerte, nonché ipotesi di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati.

- **RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE - PROFESSIONI TECNICHE:** 3.3 "Rischi compresi nell'Assicurazione", 3.4 "Esclusioni", 3.5 "Persone non considerate terzi", 3.6 "Massimo valore della singola opera", 3.7 "Operatività del Massimale", paragrafo "Garanzie Aggiuntive della Responsabilità Civile Professionale - Professioni Tecniche", 3.9 "Efficacia dell'Assicurazione", 3.10 "Delimitazione dell'Assicurazione", 3.11 "Estensione territoriale", 3.12 "Studio associato/Pluralità di assicurati", 3.13 "Società di progettazione", 3.15 "Vincolo di solidarietà" presenti nella Sezione Responsabilità Civile Professionale - Professioni Tecniche;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 4.1 "Oggetto dell'Assicurazione", 4.3 "Rischi compresi nell'Assicurazione", 4.4 "Esclusioni", 4.5 "Persone non considerate terzi", paragrafo "Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio", 4.6 "Estensione territoriale", 4.8 "Pluralità di assicurati", 4.9 "Vincolo di solidarietà" presenti nella Sezione Responsabilità Civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' E DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 5.1 "Oggetto dell'Assicurazione", 5.3 "Rischi compresi nell'Assicurazione - Responsabilità Civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio", 5.4 "Esclusioni - Responsabilità civile della Proprietà dello Studio e dell'Ufficio", 5.5 "Esclusioni - Responsabilità civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio", 5.6 "Persone non considerate terzi", paragrafo "Garanzie Aggiuntive della Responsabilità Civile Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio", 5.7 "Estensione territoriale", 5.8 "Destinazione dei locali", 5.9 "Stato d'uso dei locali", 5.10 "Pluralità di assicurati", 5.12 "Vincolo di solidarietà" presenti nella Sezione Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 6.1 "Oggetto dell'Assicurazione", 6.3 "Esclusioni", 6.4 "Persone non considerate terzi", paragrafo "Garanzie Aggiuntive - Responsabilità civile della Proprietà dello Studio e dell'Ufficio", 6.5 "Estensione territoriale", 6.6 "Destinazione dei locali", 6.7 "Pluralità di assicurati", 6.8 "Stato d'uso dei locali", 6.9 "Vincolo di solidarietà" presenti nella Sezione Responsabilità Civile della Proprietà dello Studio e dell'Ufficio;
- **INCENDIO:** 7.3 "Esclusioni", paragrafo "Garanzie aggiuntive Incendio", 7.4 "Destinazione del fabbricato", 7.5 "Destinazione dei locali", 7.6 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" presenti nella Sezione Incendio;
- **FURTO E RAPINA:** 8.3 "Esclusioni", paragrafo "Garanzie aggiuntive Furto e rapina", 8.4 "Destinazione dei locali", 8.5 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione dei locali", presenti nella Sezione Furto e Rapina;
- **TUTELA LEGALE - BASE:** 9.1 Oggetto dell'Assicurazione, 9.3 "Esclusioni", paragrafo "Garanzie aggiuntive Tutela Legale - Base", 9.5 "Estensione territoriale" presenti nella Sezione Tutela Legale - Base;
- **TUTELA LEGALE - COMPLETA:** 10.1 "Oggetto dell'Assicurazione", 10.3 "Esclusioni", 10.5 "Estensione territoriale" presenti nella Sezione Tutela Legale - Completa;
- **ASSISTENZA:** 11.2 "Esclusioni e delimitazioni".

- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:** 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio", 1.4 "Aggravamento del rischio", 1.6 "Dichiarazioni inesatte od omissioni", 1.8 "Altre assicurazioni", 1.9 "Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)", presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'Indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli di seguito indicati, per singola tipologia di copertura.

- **RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE - PROFESSIONI TECNICHE:** 3.3 "Rischi compresi nell'Assicurazione", 3.8 "Franchigia o Scoperto a carico dell'Assicurato" paragrafo "Garanzie Aggiuntive della Responsabilità Civile Professionale - Professioni Tecniche" presenti nella Sezione Responsabilità Civile Professionale;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 4.1 "Oggetto dell'Assicurazione", 4.3 "Rischi compresi nell'Assicurazione" presenti nella Sezione Responsabilità Civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' E DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 5.1 "Oggetto dell'Assicurazione", 5.3 "Rischi compresi nell'Assicurazione - Responsabilità civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio", paragrafo "Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello Studio e Ufficio" presenti nella Sezione Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio;

Nota Informativa

- **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 6.1 "Oggetto dell'Assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile della Proprietà dello Studio e dell'Ufficio" presenti nella Sezione Responsabilità Civile della Proprietà dello Studio e dell'Ufficio;
- **INCENDIO:** 7.1 "Enti assicurati", 7.2 "Oggetto dell'Assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive Incendio" presenti nella Sezione Incendio;
- **FURTO E RAPINA:** 8.1 "Enti assicurati", 8.2 "Oggetto dell'Assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive Furto e Rapina", presenti nella Sezione Furto e Rapina, 8.7 "Concomitanza di scoperti";
- **TUTELA LEGALE - BASE:** 9.1 "Oggetto dell'Assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive Tutela Legale - Base" presenti nella Sezione Tutela Legale - Base;
- **TUTELA LEGALE - COMPLETA:** 10.1 "Oggetto dell'Assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive Tutela Legale - Completa" presenti nella Sezione Tutela Legale - Completa;
- **ASSISTENZA:** 11.1 "Oggetto dell'Assicurazione".

Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

- **Franchigia 200 euro**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro
 - Franchigia = 200
 - -Importo indennizzato = $1000 - 200 = 800$ euro
- **Scoperto 10%**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 3000 euro
 - Scoperto 10% = 300
 - Importo indennizzato = $3000 - 300 = 2700$ euro

AVVERTENZA: se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di Sinistro trova applicazione la "c.d. regola proporzionale", e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli che di seguito si riportano, per tipologia di copertura.

- **RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE - PROFESSIONI TECNICHE:** 3.18 "Valore del fabbricato (Assicurazione parziale)" presente nella Sezione Responsabilità Civile Professionale - Professioni Tecniche;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 4.7 "Numero degli Addetti e calcolo del Premio" presente nella Sezione Responsabilità Civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' E DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 5.11 "Numero degli Addetti e calcolo del Premio", 5.14 "Valore del fabbricato" presenti nella Sezione Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 6.11 "Valore del fabbricato (Assicurazione parziale)" presente nella Sezione Responsabilità Civile della Proprietà dello Studio e Ufficio;
- **INCENDIO:** 7.14 "Assicurazione parziale, deroga alla Proporzionale" presente nella Sezione Incendio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 1.6 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 1.3 "Modifiche dell'Assicurazione", 1.4 "Aggravamento del rischio", 1.5 "Diminuzione del rischio" e 1.6 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esemplificazione per la copertura Incendio:

- **Aggravamento:**
 - modifiche alle strutture dei fabbricati, aggiunte di tettoie o altri corpi di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie;
- **Diminuzione:**
 - modifiche migliorative alle caratteristiche costruttive dei fabbricati.

Nota Informativa

6. Premi

Il Premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.

Il Premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di Assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il frazionamento del premio ha un valore addizionale del:

- 3% per frazionamento semestrale;
- 4% per frazionamento quadriennale;
- 5% per frazionamento trimestrale.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei Premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di Assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di Assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

AVVERTENZA: l'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al Premio di tariffa, pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.

7. Rivalse

AVVERTENZA: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Impresa, ricorrendone i presupposti, ha facoltà di esercitare il proprio diritto di rivalsa al fine di recuperare dal responsabile del danno, le somme indennizzate all'Assicurato.

8. Diritto di Disdetta e di Recesso

Diritto di disdetta

AVVERTENZA: le Parti possono recedere alla scadenza indicata in Polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate dall'articolo 1.2 "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

Diritto di recesso

AVVERTENZA: le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di Sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell' Articolo 3 del Dlgs 6 Settembre 2005 n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all'articolo 1.7 "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell' Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

11. Regime Fiscale

Secondo le vigenti disposizioni di legge, al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- **ASSISTENZA:** 10%;
- **TUTELA LEGALE:** 21,25%;
- **TUTELA LEGALE - GARANZIA VEICOLI A MOTORE:** 12,50%;
- **PER TUTTE LE ALTRE SEZIONI:** 22,25%.

Nota Informativa

C Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami

12. Sinistri - pagamento dell'Indennizzo

AVVERTENZA: il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE - PROFESSIONI TECNICHE:** 3.16 "Obblighi"; 3.17 "Gestione delle vertenze - spese di resistenza" presenti nella Sezione Responsabilità Civile Professionale - Professioni Tecniche;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 4.10 "Obblighi"; 4.11 "Gestione delle vertenze e spese di resistenza" presenti nella Sezione Responsabilità Civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' E DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E UFFICIO:** 5.13 "Obblighi"; 5.15 "Gestione delle vertenze - spese di resistenza" presenti nella Sezione Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello Studio e Ufficio;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO:** 6.10 "Obblighi"; 6.12 "Gestione delle vertenze e spese di resistenza" presenti nella Sezione Responsabilità Civile della Proprietà dello Studio e Ufficio;
- **INCENDIO:** 7.9 "Obblighi", 7.10 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 7.11 "Procedura per la valutazione del danno", 7.12 "Mandato dei periti", 7.13 "Determinazione del danno", 7.16 "Anticipo dell'Indennizzo", 7.17 "Pagamento dell'Indennizzo", presenti nella Sezione Incendio;
- **FURTO E RAPINA:** 8.8 "Obblighi", 8.9 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 8.10 "Procedura per la valutazione del danno", 8.11 "Mandato dei periti", 8.12 "Determinazione del danno", 8.15 "Anticipo dell'Indennizzo", 8.16 "Pagamento dell'Indennizzo", presenti nella Sezione Furto e Rapina;
- **TUTELA LEGALE - BASE:** 9.6 "Obblighi", 9.7 "Limiti temporali di copertura", 9.8 "Unico Sinistro", 9.9 "Gestione del Sinistro" presenti nella Sezione Tutela Legale - Base;
- **TUTELA LEGALE - COMPLETA:** 10.7 "Obblighi", 10.7 "Limiti temporali di copertura", 10.8 "Unico Sinistro", 10.9 "Gestione del Sinistro" presenti nella Sezione Tutela Legale - Completa.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it** o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori - RECLAMI - Guida".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nota Informativa

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

14. Arbitrato


Ricorso all'Arbitrato

In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.

Andrea Costa Giuliana Casamassima



Nota Informativa

Glossario

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex articolo 2222 del Codice Civile e i loro dipendenti.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Collaudatore: libero professionista che, su incarico e nell'interesse del committente, esegue il collaudo statico dell'opera.

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Controversia: lite derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti, accordi.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Direttore dei lavori: il singolo professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fatto illecito: fatto, doloso o colposo che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: parte di danno, o di perdita patrimoniale, espressa in cifra fissa che l'Assicurato tiene a suo carico.

Fulmine: fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Furto: impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza: Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

Impresa: Allianz S.p.A.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Imputazione penale: la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del Reato contestato.

Incendio: combustione, con fiamma, di enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Introiti: il volume di affari dichiarati ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili, relativo all'attività oggetto dell'Assicurazione.

Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole, e simili.

Limite di indennizzo: importo che opera, entro la Somma assicurata o entro il Massimale e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali, a titolo esemplificativo, porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

Massimale assicurato: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, per Periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Mezzi di custodia: contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti aventi almeno tutte le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;

Nota Informativa

- le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
- i Mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario devono essere ancorati al pavimento.

Opere: costruzioni edili, le opere civili e gli impianti di qualsiasi classe o categoria indicata in Polizza.

Parti delle costruzioni edili e delle Opere civili destinate per propria natura a lunga durata: parti strutturali delle costruzioni edili e delle opere civili soggette a collaudo statico.

Perdite patrimoniali: pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

Periodo assicurativo: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.

Periodo di retroattività: relativamente alla sezione "Responsabilità Civile Professionale", il periodo, indicato nella Scheda di Polizza, antecedente la data di decorrenza della Polizza.

Periodo di postuma per cessazione del contratto: relativamente alla sezione "Responsabilità Civile Professionale", il periodo, indicato nella Scheda di Polizza, successivo alla data di cessazione della Polizza.

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di Assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori di lavoro: le persone fisiche che svolgono l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex articolo 2222 del Codice Civile e i loro dipendenti. Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Progettista: singolo professionista che, individualmente o insieme ad altri professionisti, predisponga un progetto relativamente a costruzioni e/o fabbricati oggetto della prestazione professionale.

Rapina: l'impossessarsi della cose mobile altrui, sottraendola a chi le detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in "colposi" e "dolosi" in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere. Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.

Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore degli enti assicurati dichiarato in Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Scheda di Polizza: documento che disciplina l'Assicurazione dove sono riportati, ad esempio, i dati anagrafici, gli enti assicurati, le garanzie prestate e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: parte di danno, o di perdita patrimoniale, espressa in percentuale che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete inteso come l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione, non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali, a titolo esemplificativo, finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti o soffitti.

Sinistro: relativamente alle sezioni "Responsabilità civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio, "Responsabilità civile della Proprietà e dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio, Responsabilità Civile della Proprietà dello Studio e dell'Ufficio", "Incendio" e "Furto e Rapina" per Sinistro s'intende il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistro: relativamente alle sezioni "Tutela Legale - Base" e "Tutela Legale - Completa", il Sinistro è l'evento consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale o nel procedimento penale che coinvolga l'Assicurato.

Sinistro: relativamente alla sezione "Responsabilità Civile Professionale - Professioni Liberali", la richiesta di risarcimento di danni e/o Perdite patrimoniali per i quali è prestata l'Assicurazione.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Nota Informativa

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Titoli di credito: i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, i libretti di risparmio e simili.

Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Valore a nuovo: spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area o la spesa necessaria per rimpiazzare gli altri enti assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Valore della singola opera: costo (esclusa IVA) di realizzazione dell'opera, al momento della prestazione professionale.

Valore intero: forma di Assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 (sei) mm o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 (sei) mm.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

AVVERTENZA: il Glossario è contenuto nella Nota informativa e costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE - PROFESSIONI TECNICHE

4. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO

5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO E DELLA PROPRIETA' DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO

6. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO

7. SEZIONE INCENDIO

8. SEZIONE FURTO E RAPINA

9. SEZIONE TUTELA LEGALE - BASE

10. SEZIONE TUTELA LEGALE - COMPLETA

11. SEZIONE ASSISTENZA

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

(in caso di durata minore di 2 anni)

Art. 1.2 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

(in caso di durata maggiore o uguale ai 2 anni con opzione recesso annuale)

Art. 1.2 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Contraente è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

Art. 1.3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accattati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile.

Art. 1.6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 1.7 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n.206 del 6 settembre 2005 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle Somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.8 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Recupero sconto commerciale (operante solo in caso di applicazione di uno sconto commerciale a cura dell'intermediario)

Il Premio del presente contratto ha beneficiato dello sconto commerciale, indicato nella Scheda di polizza, per iniziativa dell'intermediario col quale è stato stipulato il contratto stesso.

Detto sconto verrà ridotto nella misura indicata nella Scheda di Polizza alla scadenza di ogni annualità, sino al suo eventuale azzeramento.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le Condizioni Particolari indicate nel presente paragrafo sono operanti solo se richiamate nella Scheda di polizza.

EF - Esenzione fiscale

Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente la presente Polizza è esente dall'imposta di Assicurazione dal momento che assicura enti soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

P - Deroga alla proroga del contratto

A parziale deroga dell'articolo 1.2 - "Durata e proroga dell'Assicurazione", il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

B1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione dell'Assicurazione alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti all'Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio la quale sarà anche autorizzata all'incasso dei premi per conto dell'Impresa.

B2 - Clausola Broker con riparto di coassicurazione

Premesso che l'Assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate nella Scheda di Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la gestione dell'Assicurazione alla società di brokeraggio riportata nella Scheda di Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti all'Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la società delegataria informandone le coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della sopra citata società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna coassicuratrice.

Ogni modifica dell'Assicurazione che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla società delegataria.

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE - PROFESSIONI TECNICHE

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale - Professioni Tecniche

Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di polizza e ferme le esclusioni previste all'articolo 3.4 - "Esclusioni" nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive - si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per danni conseguenti a morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a Cose, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato:

- a) nell'esercizio dell'attività professionale descritta nella Scheda di Polizza e svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano;
- b) in relazione alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.

Condizioni di assicurazione

In espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1917 del Codice Civile, l'Assicurazione ha per oggetto i soli comportamenti colposi per i quali i terzi, compresi i clienti dell'Assicurato, abbiano presentato, per la prima volta all'Assicurato, una richiesta di risarcimento durante il Periodo assicurativo, a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante il Periodo assicurativo o comunque non prima del periodo di retroattività indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora il comportamento colposo si protragga nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa. La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato entro il Periodo di postuma per cessazione del contratto indicato nella Scheda di Polizza e sempreché il comportamento colposo si sia verificato durante il Periodo assicurativo o non prima del periodo di retroattività indicato nella Scheda di Polizza del presente contratto.

Nell'eventualità in cui il presente rischio sia stato assicurato, senza soluzione di continuità, da altra polizza emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza rinnovata"), per le richieste di risarcimento effettuate durante il Periodo assicurativo relativo alla presente Polizza e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza rinnovata o nel periodo di retroattività, se da essa previsto, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della presente Polizza.

Art. 3.2 - Dichiarazioni dell'Assicurato

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e l'Impresa prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.

Art. 3.3 - Rischi compresi nell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- 1) da fatto, colposo e doloso, dei dipendenti, praticanti, collaboratori facenti parte dello studio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato;
- 2) dalla proprietà ed uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- 3) per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o Incendio, **limitatamente al costo di rifacimento dei documenti**;
- 4) per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguente a un Sinistro risarcibile a termini di Polizza. **In tal caso la garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**;
- 5) dall'attività di libero docente e di titolare di cattedra universitaria;
- 6) dalla partecipazione a convegni, congressi, corsi di addestramento e seminari;
- 7) dalla proprietà, uso e installazione di targhe e insegne dentro e fuori lo studio;
- 8) per danni conseguenti a fatti avvenuti presso le sedi di clienti o di terzi nell'esercizio dell'attività professionale;
- 9) per danni cagionati a titolari e dipendenti di ditte presenti nello studio per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, collaudi, ed anche di aziende di trasporto o di fornitura in genere;
- 10) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio da:
 - praticanti, collaboratori facenti parte dello studio non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato;
 - dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.;
 in occasione di attività svolta per conto dello studio, **sempreché dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale**;
- 11) ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti, praticanti, collaboratori in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati. L'Assicurazione comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate e vale entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza principale di responsabilità civile obbligatoria e fino alla concorrenza della somma assicurata con la presente garanzia. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile obbligatoria, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio" nei termini e alle condizioni previste dalla presente Polizza;
- 12) per i danni ai veicoli e natanti di terzi, compresi quelli dei dipendenti, che si trovino parcheggiati negli spazi predisposti all'interno delle aree di pertinenza dello studio, purché tali danni siano riconducibili alla responsabilità dell'Assicurato in qualità di conduttore degli spazi sopra citati. **Sono in ogni caso esclusi i danni di furto e da circolazione**;
- 13) dalla somministrazione, nell'ambito dello studio, di cibi e bevande di qualsiasi genere;
- 14) dalla proprietà ed uso di velocipedi;
- 15) dal servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
- 16) dalla detenzione ed uso di armi per difesa personale.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.4 - Esclusioni

L'Assicurazione non vale per:

- 1) i lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato, del Contraente o di cui l'Assicurato o il Contraente siano socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- 2) l'esercizio delle attività e per gli incarichi professionali previsti dal Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (TUSL) e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) l'esercizio delle attività di responsabile del procedimento e/o di supporto alla sua attività così come previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e/o integrazioni, anche a livello di norme locali, nonché l'esercizio dell'attività di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e/o integrazioni, anche a livello di norme locali;
- 4) i danni alle opere oggetto dell'attività assicurata e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, installazione e montaggio, ivi compresi i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate;
- 5) i danni agli impianti;
- 6) i danni alle colture, ai prodotti agricoli e agli animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato. Tale esclusione opera esclusivamente per la professione di agronomo;
- 7) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
- 8) inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, o divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- 9) i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- 10) i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, nonché ai mezzi sotto carico e scarico;
- 11) i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili; si intendono tuttavia compresi i danni derivanti da errata interpretazione/applicazione delle disposizioni di legge in materia antisismica;
- 12) i danni all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 13) le Perdite patrimoniali;
- 14) i danni da amianto;
- 15) i danni da campi elettromagnetici;
- 16) i danni punitivi di qualunque natura;
- 17) i danni derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 18) le varianti in corso d'opera o per i maggiori costi e spese di riprogettazione sostenute da terzi;
- 19) i danni di furto e a Cose altrui, derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'articolo 3.3 - "Rischi compresi nell'Assicurazione" della presente sezione;
- 20) i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo quanto previsto nell'articolo 3.3 - "Rischi compresi nell'Assicurazione" della presente sezione;
- 21) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o Titoli di credito, salvo quanto disciplinato nell'articolo 3.3 - "Rischi compresi dell'Assicurazione" della presente sezione;
- 22) i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché per i danni da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- 23) i difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dei dati, realizzato o adattato dall'Assicurato o da società di cui sia titolare, amministratore o socio;
- 24) i danni derivanti dall'attività di certificatore energetico.

L'Assicurazione non vale, inoltre, per le richieste di rimborso delle somme corrisposte dai clienti all'Assicurato a titolo di onorario.

Art. 3.5 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate;
- i Prestatori di lavoro dell'Assicurato ed in genere le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività descritta nella Scheda di Polizza, salvo quanto previsto nell'articolo "Rischi compresi nell'Assicurazione" della presente sezione.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.6 - Massimo Valore della singola opera

L'Assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi connessi con l'attività indicata nella Scheda di Polizza, se tale attività è relativa ad opere il cui singolo valore è superiore all'importo indicato nella Scheda di Polizza.

Ai fini della regolazione del Premio di cui all'articolo 3.14 - "Regolazione del Premio" della presente sezione, il Contraente o l'Assicurato deve dichiarare gli Introiti al netto del volume di affari relativo alla o alle Cose di importo superiore all'importo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 3.7 - Operatività del massimale

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza di un importo pari al Massimale assicurato indicato nella Scheda di Polizza per ogni Sinistro e per Periodo assicurativo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Art. 3.8 - Franchigia o Scoperto a carico dell'Assicurato

L'Assicurazione è prestata previa applicazione al danno della Franchigia e/o dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile Professionale - Professioni Tecniche

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie ivi indicate.

DAC - Danni alle colture, prodotti agricoli e animali

A parziale deroga dell'articolo 3.4 - "Esclusioni" della presente sezione, punto 6) e limitatamente alla professione di agronomo, la garanzia opera anche per i danni a colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato, involontariamente cagionati a terzi.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

COSTR - Danni alle costruzioni edili e alle opere civili

A parziale deroga dell'articolo 3.4 - "Esclusioni" della presente sezione, punto 4), la garanzia è estesa ai danni, materiali e diretti, alle costruzioni edili e alle opere civili, oggetto dell'attività assicurata, ed alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, a condizione che siano causati da uno dei seguenti eventi:

- crollo strutturale totale o parziale;
- gravi difetti;

purché detti eventi abbiano colpito le Parti delle costruzioni edili e delle opere civili destinate per propria natura a lunga durata e ne abbiano compromesso in maniera certa ed attuale la stabilità.

Ferma ogni altra condizione che regola l'Assicurazione, si precisa che sono comprese in garanzia le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità delle parti delle costruzioni edili o delle opere civili destinate per propria natura a lunga durata, determinando pericolo di rovina delle opere precipitate o di parti di esse, **con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Impresa**.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca beni aventi valore artistico o storico, l'Indennizzo viene calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino mediante l'adozione di tecniche normalmente in uso ed attraverso l'utilizzo di materiali consueti per interventi analoghi, escludendo ogni ulteriore valutazione di carattere artistico e/o storico.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

DAI - Danni agli impianti

A parziale deroga dell'articolo 3.4 - "Esclusioni" della presente sezione, punto 5), la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati da uno degli eventi sotto indicati agli impianti, oggetto dell'attività assicurata, ed alle opere sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori di installazione o montaggio:

- 1) Scoppio (escluso Scoppio da gelo);
- 2) Esplosione;
- 3) Implosione;
- 4) Incendio;
- 5) corto circuito.

Resta, comunque, esclusa ogni spesa per migliorie.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca beni aventi valore artistico o storico, l'Indennizzo viene calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino mediante l'adozione di tecniche normalmente in uso ed attraverso l'utilizzo di materiali consueti per interventi analoghi, escludendo ogni ulteriore valutazione di carattere artistico e/o storico.

Condizioni di assicurazione

La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

DOP - Danni alle opere

A parziale deroga dell'articolo 3.4 - "Esclusioni" della presente sezione, punti 4) e 5), la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle opere, oggetto dell'attività assicurata e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori di installazione o montaggio.

Stante la definizione di "Opere", comprensiva di costruzioni edili, opere civili e impianti, si conviene quanto segue:

A. Per le costruzioni edili e le opere civili

La garanzia è operante a condizione che i danni, materiali e diretti siano causati da uno dei seguenti eventi:

- crollo strutturale totale o parziale;
- gravi difetti;

perché detti eventi abbiano colpito le parti delle costruzioni edili e delle opere civili destinate per propria natura a lunga durata e ne abbiano compromesso in maniera certa ed attuale la stabilità.

Ferma ogni altra condizione che regola l'Assicurazione, si precisa che sono comprese in garanzia le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità delle parti delle costruzioni edili o delle opere civili destinate per propria natura a lunga durata, determinando pericolo di rovina delle opere precipitate o di parti di esse, **con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Impresa**.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca beni aventi valore artistico o storico, l'Indennizzo viene calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino mediante l'adozione di tecniche normalmente in uso ed attraverso l'utilizzo di materiali consueti per interventi analoghi, **escludendo ogni ulteriore valutazione di carattere artistico e/o storico**.

B. Per gli impianti

La garanzia è operante a condizione che i danni materiali e diretti siano causati da uno dei seguenti eventi:

- 1) Scoppio (escluso Scoppio da gelo);
- 2) Esplosione;
- 3) Implosione;
- 4) Incendio;
- 5) corto circuito.

Resta, comunque, esclusa ogni spesa per migliorie.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca beni aventi valore artistico o storico, l'Indennizzo viene calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino mediante l'adozione di tecniche normalmente in uso ed attraverso l'utilizzo di materiali consueti per interventi analoghi, **escludendo ogni ulteriore valutazione di carattere artistico e/o storico**.

Sia per le costruzioni edili e le opere civili sia per gli impianti, l'estensione di garanzia è prestata **entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza**.

PRI - Tutela della privacy

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" della garanzia aggiuntiva "PATR - Perdite patrimoniali", lettera I), la garanzia vale anche per le Perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa**.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla Polizza.

RCO - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa quanto segue:

- la definizione di "Sinistro" presente nel "Glossario", si intende sostituita dalla seguente: "il fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno";
- l'articolo 3.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, secondo capoverso, si intende abrogato.

Con la presente garanzia l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal Decreto Legislativo n.276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

Condizioni di assicurazione

E' esclusa dall'Assicurazione RCO la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscono i propri Prestatori di lavoro;
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL, e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata una richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL, per quanto liquidato da tale Istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

In caso di danno che colpisca i Prestatori di lavoro, anche gli eventuali danni subiti dai coniugi dello stesso in conseguenza del Sinistro, saranno risarciti nel limite del Massimale assicurato, previsto per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro.

POS1 - Periodo di postuma per cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività debitamente documentata per:

- raggiunti limiti d'età;
- cessazione dell'esercizio della professione, escluso il caso di radiazione dall'Albo;
- morte dell'Assicurato.

L'Assicurazione vale, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, per le richieste di risarcimento pervenute all'Impresa dopo la cessazione del Periodo assicurativo ed entro dieci anni dalla cessazione dell'attività.

Per i Sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il Massimale assicurato previsto nella Scheda di Polizza costituirà anche la massima esposizione dell'Impresa per l'intero periodo di copertura a partire dalla scadenza annuale di Polizza, successiva alla cessazione dell'attività, fermi gli altri limiti di indennizzo previsti dalle norme che regolano la responsabilità civile.

L'operatività di tale estensione è subordinata alle seguenti condizioni:

- che vi sia specifica richiesta dell'Assicurato o dei suoi eredi. A fronte di tale richiesta, l'Impresa provvederà ad emettere apposita appendice per l'attivazione dell'estensione della garanzia;
- che sia stato corrisposto il sovrappremio previsto per la presente estensione di garanzia pari al 300% del premio della Sezione di Responsabilità Civile Professionale in corso al momento della cessazione dell'attività a condizione che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino di non essere a conoscenza di fatti o atti che possano comportare future richieste di risarcimento a termini di Polizza.

Qualora l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino di essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare future richieste di risarcimento a termini di polizza, la Compagnia, si riserva di rideterminare il sovrappremio dovuto.

Nell'eventualità che a cessare l'attività sia un membro dello studio associato assicurato, l'aumento per l'attivazione della garanzia postuma a favore di quest'ultimo sarà pari al rapporto tra la percentuale sopra esposta (300%) e il numero dei membri dello studio.

POS2 - Periodo di postuma per cessazione del contratto

L'Assicurazione vale, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, per le richieste di risarcimento pervenute all'Impresa dopo la cessazione del Periodo assicurativo ed entro dieci anni dalla cessazione del contratto.

Per i Sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il Massimale assicurato previsto nella Scheda di Polizza costituirà anche la massima esposizione dell'Impresa per l'intero periodo di copertura a partire dalla scadenza annuale di Polizza, successiva alla cessazione dell'attività, fermi gli altri limiti di indennizzo previsti dalle norme che regolano la responsabilità civile.

L'operatività di tale estensione è esclusa qualora la cessazione del contratto sia dovuta a:

- cessazione dell'esercizio della professione;
- morte dell'Assicurato.

La presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza di responsabilità civile professionale obbligatoria sottoscritta con altra compagnia successivamente alla cessazione del presente contratto, e fino alla concorrenza della somma assicurata con la presente garanzia.

Condizioni di assicurazione

PATR - Perdite patrimoniali

A deroga dell'articolo 3.4 - "Esclusioni" della presente sezione, punto 13), l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per le Perdite patrimoniali, involontariamente cagionate a terzi in relazione all'esercizio delle seguenti attività:

- 1) accatastamento;
- 2) consulenza ed assistenza per pratiche di condono;
- 3) misura e contabilità dei lavori svolta nell'ambito dell'incarico di Direttore dei lavori e relativa allo stato di avanzamento dei lavori stessi;
- 4) incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- 5) incarichi di perito di parte o di perito extragiudiziale (escluse perizie assicurative pro o contro l'Impresa);
- 6) visure ipotecarie e/o ricerche catastali sempreché le stesse siano state effettuate;
- 7) rilevamenti topografici;
- 8) tracciamenti di fabbricati, strade, acquedotti e fognature;
- 9) consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni, S.C.I.A. (segnalazione certificata d'inizio attività) permessi a costruire. Questa estensione di garanzia non è operante per gli agronomi;
- 10) redazione di piani urbanistici ai sensi della Legge n.1150 del 1942 e successive modifiche e/o integrazioni, sempreché antecedenti alla stipula del presente contratto;
- 11) studi di assetto territoriale, piani zonali, urbanistici e paesaggistici;
- 12) ricorsi presso commissioni tributarie;
- 13) prevenzione di incendi purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- 14) certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicurazione comprende, altresì, le multe, le ammende, le sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte ai cliente dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso.

Esclusioni

Fermo restando ogni altra esclusione di cui all'articolo "Esclusioni" della presente sezione, questa estensione di garanzia non è operante per le Perdite patrimoniali:

- a) conseguenti a richieste di risarcimento determinate da infedeltà dei dipendenti, praticanti e collaboratori o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita;
- b) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, denaro, preziosi e titoli, derivanti da qualsiasi causa, salvo quanto previsto nell'articolo 3.3 - "Rischi compresi nell'Assicurazione" della presente sezione, punto 3);
- c) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di supporti;
- d) inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione, sindaco o revisore legale dei conti in società di capitali o enti pubblici, curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile;
- e) conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- f) conseguenti a sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali od agricole o di servizi;
- g) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali ed altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità;
- h) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge;
- i) derivanti da varianti in corso d'opera o per i maggiori costi e spese di riprogettazione sostenuti da terzi;
- j) derivanti da dolo dei prestatori d'opera e di servizi, di cui l'Assicurato si avvale per la propria attività;
- k) conseguenti a modifiche dell'ambiente e/o all'inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattiva;
- l) derivanti dall'inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- m) derivanti da sanzioni, multe ed ammende irrogate direttamente all'Assicurato;
- n) derivanti da sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- o) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate;
- p) derivanti dall'attività di predisposizione e consulenza in tema di modelli organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e successive modifiche e/o integrazioni;
- q) derivanti dall'attività di certificatore energetico;
- r) derivanti da stime e valutazioni;
- s) derivanti da assistenza e consulenza alle procedure per il perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico- economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;
- t) derivanti da mancata registrazione di marchi, brevetti e proprietà intellettuale in genere.

Condizioni di assicurazione

La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Per le multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato, i limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza si intendono ridotti ad un quarto.

ERR - Errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" della garanzia aggiuntiva "PATR- Perdite patrimoniali", lettera g), l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per sanzioni, multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato e conseguenti ad involontaria errata interpretazione di vincoli urbanistici di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità.

Fermo restando ogni altra esclusione di cui all'articolo "Esclusioni" della presente sezione, questa estensione di garanzia non è operante:

- a) per le prestazioni dalle quali l'Assicurato o terzi abbiano ottenuto indebita percezione di utilità;
- b) se l'opera progettata e/o diretta non risulta formalmente autorizzata dalla competente Autorità o realizzata in modo non conforme alla S.C.I.A. (segnalazione certificata d'inizio attività) o al permesso a costruire presentati;
- c) per sanzioni e contributi di concessione o autorizzazioni in sanatoria nell'ambito delle regolarizzazioni di violazioni edilizie;
- d) per sanzioni, multe ed ammende derivanti da colpa grave dell'Assicurato;
- e) per sanzioni, multe ed ammende derivanti da dolo o colpa grave dei prestatori d'opera e di servizi, di cui l'Assicurato si avvale per la propria attività.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

SIC - Attività previste dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 (TUSL- Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) e successive modifiche e/o integrazioni

A parziale deroga dell'articolo 3.4 - "Esclusioni" della presente sezione, punto 2), la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività riguardante l'igiene e la sicurezza dei lavori, compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto al punto 3) dell'articolo 31 del T.U.S.L. e successive modifiche ed integrazioni (sempreché antecedenti alla stipula della presente Polizza).

Sono comunque esclusi i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste da tale Decreto.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

La garanzia vale a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo Albo professionale nonché abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere la suddetta attività.

CANT - Attività previste dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 (TUSL- Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) in ambito edile e successive modifiche e/o integrazioni

A deroga dell'articolo 3.4 - "Esclusioni" della presente sezione, punto 2), la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento delle attività sotto indicate, così come previsto dal T.U.S.L. e successive modifiche e integrazioni (sempreché antecedenti alla stipula della presente Polizza).

In dettaglio, la garanzia comprende i danni a terzi causati nello svolgimento delle seguenti attività:

- responsabile dei lavori (articolo 90 del T.U.S.L.);
- coordinatore per la progettazione (articolo 91 del T.U.S.L.);
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92 del T.U.S.L.).

Sono comunque esclusi i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste da tale Decreto.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

ASTA - Attività di amministratore di stabili condominiali

L'Assicurazione è estesa all'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta dall'Assicurato nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1130 del Codice Civile.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo "Rischi compresi nell'Assicurazione" della presente sezione, la garanzia è operante anche per i danni, involontariamente cagionati a terzi, imputabili all'Assicurato in qualità di committente di lavori edili, in base a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (TUSL- Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), con esclusivo riguardo ai fabbricati nei quali l'Assicurato medesimo svolge l'attività di amministratore di stabili condominiali.

Condizioni di assicurazione

L'estensione di garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal T.U.S.L.;
- dall'evento siano derivati in capo ai lavoratori danneggiati la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

La garanzia prestata in relazione all'attività assicurata nella Scheda di Polizza non è operante per i lavori conferiti all'Assicurato su incarico dei condomini di cui l'Assicurato stesso sia amministratore.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Le Perdite patrimoniali, arrecate a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'attività di amministratore di stabili condominiali, sono comprese in garanzia entro il Limite di indennizzo e con l'applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia appositamente previsti in relazione alla specifica garanzia aggiuntiva "PATR - Perdite patrimoniali".

CER - Attività di certificatore energetico

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.4 - "Esclusioni" della presente sezione, punto 24) e di quanto escluso dalla garanzia aggiuntiva "PATR - Perdite patrimoniali", punto q), l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento, per i danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in relazione all'attività di certificatore energetico svolta dall'Assicurato, così come disciplinato dalle seguenti normative:

- Legge n.10 del 1991, così come modificata dal Decreto Legislativo n.192 del 2005 e successive modifiche e/o integrazioni;
- Decreto Legislativo n.311 del 2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- D.P.R. n.59 del 2009 e successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia vale per gli incarichi assunti dall'Assicurato dopo la data di effetto della Polizza, **a condizione che l'Assicurato stesso sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.**

Restano comunque esclusi:

- i danni e/o le Perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non dipendenti da disposizioni di legge;
- i danni agli impianti oggetto di verifica, nonché le Perdite patrimoniali conseguenti alle spese per la sostituzione e/o la riparazione degli impianti stessi.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Le perdite patrimoniali, arrecate a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'attività di certificatore energetico, sono comprese in garanzia entro il Limite di indennizzo e con l'applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia appositamente previsti in relazione alla specifica garanzia aggiuntiva "PATR - Perdite patrimoniali".

INQ - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.4 - "Esclusioni" della presente sezione, punto 12), l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi, conseguenti all'inquinamento improvviso ed accidentale di aria, acqua e suolo.

La garanzia è operante a condizione che i danni da inquinamento siano provocati da errore di progettazione o di direzione dei lavori, da cui sia dipeso il crollo totale o parziale delle opere progettate e/o dirette, o la rottura accidentale degli impianti ad esse pertinenti.

Restano comunque esclusi i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- cagionati a cose di terzi che l'Assicurato detenga in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

REG - Periodo di retroattività personalizzato

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione e in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1917 del Codice Civile, l'Assicurazione ha per oggetto i soli comportamenti colposi per i quali i terzi, compresi i clienti dell'Assicurato, abbiano presentato, per la prima volta all'Assicurato, una richiesta di risarcimento durante il Periodo assicurativo, a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante il Periodo assicurativo o comunque non prima del periodo di retroattività indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora il comportamento colposo si protragga nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa. La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato entro il Periodo di postuma per cessazione del contratto indicato nella Scheda di Polizza e sempreché il comportamento colposo si sia verificato durante il Periodo assicurativo o non prima del periodo di retroattività indicato nella Scheda di Polizza del presente contratto.

Condizioni di assicurazione

Nell'eventualità in cui il presente rischio sia stato assicurato, senza soluzione di continuità, da altra polizza emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza rinnovata"), per le richieste di risarcimento effettuate durante il Periodo assicurativo della presente Polizza e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza rinnovata o nel periodo di retroattività, se da essa previsto, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della presente Polizza.

LOC - Responsabilità civile proprietà dei locali

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alla proprietà dei locali la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza, comprese le eventuali dipendenze, anche in corpo separato, inclusi gli impianti e le installazioni relative ai locali.

L'Assicurazione comprende, inoltre, i danni:

- derivanti da proprietà dei giardini, dei cortili, delle aree attrezzate a parcheggio, delle strade e dei viali di pertinenza dei locali;
- in qualità di committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali dipendenze. Inoltre, per la committenza dei lavori di straordinaria manutenzione, previste dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 ed eseguiti in conformità al testo stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;
- derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rotture accidentale di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature;
- ai veicoli e natanti di terzi, compresi quelli dei dipendenti, che si trovino parcheggiati negli spazi predisposti all'interno delle aree di pertinenza dello studio e dell'ufficio, purché tali danni siano riconducibili alla responsabilità dell'Assicurato in qualità di proprietario degli spazi sopra citati. Sono in ogni caso esclusi i danni di furto e da circolazione. **La presente garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;**
- da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguenti ad un Sinistro risarcibile a termini di Polizza. **La presente garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Qualora i locali facciano parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto la responsabilità dei danni di cui l'Assicurato quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi con gli altri condomini.

Sono esclusi i danni:

- 1) di furto;
- 2) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- 3) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono e simili, anche se di proprietà delle società erogatrici;
- 4) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 5) derivante unicamente da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- 6) da campi elettromagnetici;
- 7) punitivi di qualunque natura;
- 8) da amianto;
- 9) derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati.

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza, nonché eventuali dipendenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

CUST1 - Attività di custodia

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.4 - Esclusioni punto 21) della presente sezione la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

- smarrimento;
- distruzione;
- incendio;
- furto;

di documenti aventi valore di esigibilità, denaro, titoli ricevuti in deposito dai clienti dell'Assicurato in conformità a quanto previsto dal D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e dall'art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012.

Si precisa che tale estensione di garanzia è operante a condizione che:

- lo smarrimento, la distruzione, l'incendio, il furto di denaro, documenti aventi valore di esigibilità e titoli avvenga all'interno dei locali ove si svolge l'attività;
- la consegna del denaro sia documentata da apposita ricevuta.

Relativamente ai titoli si precisa, inoltre, che gli stessi rientrano in garanzia limitatamente ai costi sostenuti dall'Assicurato per il loro rifacimento e ammortamento.

Condizioni di assicurazione

La garanzia non è operante per i casi di rapina.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Limitatamente ai casi di smarrimento e furto di denaro, documenti, valori e titoli riposti al di fuori dei mezzi di custodia adeguatamente chiusi, la presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Operatività delle garanzie della Responsabilità Civile Professionale - Professioni Tecniche

Art. 3.9 - Efficacia dell'Assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata all'iscrizione dell'Assicurato nell'Albo del relativo Ordine, nel Collegio, nel Consiglio, nel Ruolo o nel Registro, ove previsto.

Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di Assicurazione della presente Polizza, la cancellazione, la sospensione o la radiazione dagli Organismi predetti determina la risoluzione del contratto.

Art. 3.10 - Delimitazione dell'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per l'esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi e/o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto.

Art. 3.11 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Confederazione Elvetica, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

Relativamente alla responsabilità civile della proprietà dei locali e sempreché sia richiamata la specifica condizione aggiuntiva, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato del Vaticano.

Art. 3.12 - Studio associato/Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per l'esercizio di un'attività professionale in forma associata, o comunque per una pluralità di assicurati, i professionisti indicati nella Scheda di Polizza assumono la qualifica di Assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità degli Assicurati, con esclusione, quindi, di quella parte di responsabilità che possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri soggetti non assicurati con la presente Polizza.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli "Operatività del Massimale" della presente sezione, il Massimale assicurato indicato nella Scheda di Polizza costituisce il massimo esborso a carico dell'Impresa, per ogni Sinistro e per Periodo assicurativo, anche nel caso in cui un Sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente Polizza.

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo "Persone non considerate terzi" della presente sezione, si precisa che non sono considerati terzi gli Assicurati tra loro e le persone che si trovino, con gli Assicurati, nei rapporti di parentela di cui al primo alinea del predetto articolo.

Art. 3.13 - Società di progettazione

Qualora l'Assicurazione venga stipulata da una società di progettazione, la Polizza assicura la responsabilità individuale dei singoli tecnici, soci e dipendenti della società, regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali.

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità degli Assicurati, con esclusione, quindi, di quella parte di responsabilità che possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri soggetti non assicurati con la presente Polizza.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3.7 - "Operatività del Massimale" della presente sezione, il Massimale assicurato indicato nella Scheda di Polizza costituisce il massimo esborso a carico dell'Impresa, per ogni Sinistro e per Periodo assicurativo, anche nel caso in cui un Sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati.

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Persone non considerate terzi" della presente sezione, si precisa che non sono considerati terzi gli Assicurati tra loro e le persone che si trovino, con gli Assicurati, nei rapporti di parentela di cui al primo alinea del predetto articolo.

Art. 3.14 - Regolazione del Premio

Il Premio è calcolato, in tutto o in parte, in base all'ammontare degli Introiti relativo all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Tale Premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo assicurativo, quale acconto di Premio in base all'ammontare dei Introiti dichiarati all'inizio del Periodo assicurativo. L'acconto del Premio non può essere inferiore al Premio minimo indicato nella Scheda di Polizza;
- regolato alla fine di ciascun Periodo assicurativo in base all'ammontare degli Introiti a consuntivo.

Condizioni di assicurazione

A. Comunicazione dei dati variabili e inosservanza dell'obbligo di comunicazione

Entro 90 giorni dal termine del Periodo assicurativo, l'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa, l'ammontare degli Introiti a consuntivo. Nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato la comunicazione, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di riscontro, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

B. Comunicazione del Premio di regolazione e mancato pagamento

L'Impresa, ricevuta la comunicazione dell'ammontare degli Introiti a consuntivo, provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria. Il Premio di regolazione, determinato applicando agli Introiti a consuntivo i tassi di regolazione annuale del Premio indicati nella Scheda di Polizza, non può essere inferiore al Premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.

Differenza attiva

Qualora il Premio di regolazione risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoria, quale acconto di Premio (differenza attiva), il Contraente deve versare all'Impresa la differenza tra il Premio di regolazione e il Premio anticipato aumentata delle imposte di legge, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Impresa.

Se il Contraente o l'Assicurato non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

C. Introiti a consuntivo superiore al doppio degli Introiti dichiarato all'inizio del Periodo assicurativo

Se all'atto della regolazione annuale, l'ammontare degli Introiti a consuntivo risultasse superiore al doppio dell'ammontare degli Introiti dichiarato all'inizio del periodo di Assicurazione e utilizzato come base per il calcolo del Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio, quest'ultimo, per i successivi periodi di Assicurazione, sarà determinato in base all'ammontare di Introiti pari al 75% dell'ammontare degli ultimi Introiti a consuntivo.

D. Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non ottemperi a tali obblighi, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 3.15 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Impresa risponderà soltanto per la quota di danno di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Norme in caso di Sinistro della Responsabilità Civile Professionale - Professioni Tecniche

Art. 3.16 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile;**
- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Art. 3.17 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.18 - Valore del fabbricato (Assicurazione parziale)

Relativamente alla responsabilità civile della proprietà dei locali e sempreché sia richiamata la specifica condizione aggiuntiva, il valore risultante dal contratto deve corrispondere al Valore a nuovo del fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza e delle eventuali dipendenze.

Se al momento del Sinistro il Valore a nuovo del fabbricato, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se la Polizza risulta indicizzata, il valore indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti dei Massimali assicurati.

4. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio

Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa - entro i Limiti di indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di polizza e ferme le esclusioni previste all'articolo 4.4 - "Esclusioni" nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive - si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all' esercizio dello studio e dell'ufficio la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza, comprese le eventuali dipendenze, anche in corpo separato, inclusi gli impianti e le installazioni relativi ai locali.

L'Assicurazione comprende, inoltre:

- la conduzione dei giardini, dei cortili, delle aree attrezzate a parcheggio, delle strade e dei viali di pertinenza dei locali;
- la responsabilità in qualità di committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali dipendenze che costituiscono beni strumentali allo svolgimento dell'attività. Inoltre, per la committenza dei lavori di straordinaria manutenzione, previsti dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 e successive modifiche e/o integrazioni ed eseguiti in conformità al testo stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **a condizione che:**
 - l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto;
 - dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;
- i danni a Cose di terzi causati da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. **La presente garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**
- i danni ai veicoli e natanti di terzi, compresi quelli dei dipendenti, che si trovino parcheggiati negli spazi predisposti all'interno delle aree di pertinenza dello studio e dell'ufficio, purché tali danni siano riconducibili alla responsabilità dell'Assicurato in qualità di conduttore degli spazi sopra citati. Sono in ogni caso esclusi i danni di furto e da circolazione. **La presente garanzia è prestata previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Art. 4.2 - Dichiarazioni dell'Assicurato

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e l'Impresa prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.

Art. 4.3 - Rischi compresi nell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- 1) per i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate nei locali, consegnate o non consegnate all'Assicurato. Sono comunque esclusi i documenti rappresentanti un valore di esigibilità, il denaro, gli oggetti di pregio, i preziosi o Titoli di credito, i danni ai veicoli e ai natanti e alle Cose in essi contenute. **La presente garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;**
- 2) dalla partecipazione a convegni, congressi, corsi di addestramento e seminari;
- 3) dalla proprietà, uso e installazione di targhe e insegne dentro e fuori lo studio;
- 4) per i danni cagionati a titolari e dipendenti di ditte presenti nello studio per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, collaudi, ed anche di aziende di trasporto o di fornitura in genere;
- 5) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio da:
 - **praticanti, collaboratori facenti parte dello studio non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato;**
 - dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.;**in occasione di attività svolta per conto dello studio**, sempreché dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;

Condizioni di assicurazione

- 6) ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti, praticanti, collaboratori in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati. L'Assicurazione comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate e vale entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- La presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza principale di responsabilità civile obbligatoria e fino alla concorrenza della somma assicurata con la presente garanzia. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile obbligatoria, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio" nei termini e alle condizioni previste dalla presente Polizza;
- 7) dalla somministrazione, nell'ambito dello studio, di cibi e bevande di qualsiasi genere;
- 8) dalla proprietà ed uso di velocipedi;
- 9) dal servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
- 10) dalla detenzione ed uso di armi per difesa personale;
- 11) dalle partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e simili, incluso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio di stand;
- 12) da proprietà ed uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- 13) da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere;
- 14) per i danni derivanti dalla responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. La presente garanzia è prestata anche per la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Art. 4.4 - Esclusioni

L'Assicurazione non vale per i danni:

- 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché per i danni da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- 2) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 3) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- 4) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo fatta eccezione per:
■ quanto previsto all'articolo 4.3 - "Rischi compresi nell'Assicurazione" della presente sezione, punto 1);
■ gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono e simili, anche se di proprietà delle società erogatrici;
■ i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio ai locali in locazione all'Assicurato;
- 5) di furto, salvo quanto previsto nell'articolo 4.3 - "Rischi compresi nell'Assicurazione" della presente sezione, punto 1);
- 6) alle Cose trasportate, rimorchiare, sollevate, caricate e scaricate;
- 7) alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
- 8) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- 9) derivanti unicamente da umidità, stillicidio, infiltrazioni e in genere da insalubrità dei locali;
- 10) da campi elettromagnetici;
- 11) punitivi di qualunque natura;
- 12) da amianto;
- 13) derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati.

Si intende, inoltre, esclusa ogni responsabilità inerente all'attività professionale o commerciale.

Art. 4.5 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
- se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate;
- i Prestatori di lavoro dell'Assicurato e in genere le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività descritta nella Scheda di Polizza, salvo quanto previsto nell'articolo 4.3 - "Rischi compresi nell'Assicurazione" della presente sezione.

Condizioni di assicurazione

Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie ivi indicate.

RCO2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro

Con la presente garanzia l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal Decreto Legislativo n.276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra citati non rientrano nella presente garanzia.

E' esclusa dall'Assicurazione RCO la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscono i propri Prestatori di lavoro;
- all'amianto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente amianto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL, e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata una richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL, per quanto liquidato da tale Istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

In caso di danno che colpisca i Prestatori di lavoro, anche gli eventuali danni subiti dai congiunti dello stesso in conseguenza del Sinistro, saranno risarciti nel limite del Massimale assicurato, previsto per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

IQA - Danni da inquinamento accidentale e da interruzione di attività

A parziale deroga dell'articolo 4.4 - "Esclusioni" della presente sezione, punti 2) e 3), la garanzia è estesa ai danni che derivino da:

- interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguenti ad un Sinistro risarcibile a termini di Polizza;
- da inquinamento dell'aria e del suolo a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

La presente estensione di garanzia è prestata previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Operatività delle garanzie della Responsabilità Civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio

Art. 4.6 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Confederazione Elvetica, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

Art. 4.7 - Numero degli Addetti e calcolo del Premio

Il Premio è convenuto sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti che prestano l'attività presso lo studio/ufficio assicurato è quello indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora, nel corso del contratto, detto numero divenga tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni di Premio.

Qualora nel corso del contratto il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, l'Impresa rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero degli Addetti ai lavori risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.8 - Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale assicurato indicato nella Scheda di Polizza costituisce il massimo esborso a carico dell'Impresa per ogni Sinistro anche nel caso in cui un Sinistro determini la responsabilità di più assicurati con la presente Polizza.

Art. 4.9 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Impresa risponderà soltanto per la quota di colpa e danno di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Norme in caso di Sinistro della Responsabilità Civile dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio

Art. 4.10 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile;**
- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Art. 4.11 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' E DELL' ESERCIZIO DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile della Proprietà e dell' Esercizio dello Studio e dell'Ufficio

Art. 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di polizza e ferme le esclusioni previste agli articoli 5.4 - "Esclusioni - Responsabilità civile della proprietà dello studio e dell'ufficio" e 5.5 - "Esclusioni - Responsabilità civile dell'esercizio dello studio e dell'ufficio" nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive - si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'esercizio e alla proprietà dello studio e dell'ufficio la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza, comprese le eventuali dipendenze, anche in corpo separato, inclusi gli impianti e le installazioni relativi ai locali.

L'Assicurazione comprende, inoltre:

- i danni derivanti dalla conduzione e proprietà dei giardini, dei cortili, delle aree attrezzate a parcheggio, delle strade e dei viali di pertinenza dei locali;
- i danni a Cose di terzi causati da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. **La presente garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**
- la responsabilità in qualità di committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali dipendenze che costituiscono beni strumentali allo svolgimento dell'attività. Inoltre, per la committenza dei lavori di straordinaria manutenzione, previsti dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 e successive modifiche e/o integrazioni ed eseguiti in conformità al testo stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, a condizione che:
 - l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto;
 - dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

Condizioni di assicurazione

- i danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni e condutture e da Rigurgito di fognature. La presente garanzia è prestata previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;
- i danni ai veicoli e natanti di terzi, compresi quelli dei dipendenti, che si trovino parcheggiati negli spazi predisposti all'interno delle aree di pertinenza dello studio e dell'ufficio, purché tali danni siano riconducibili alla responsabilità dell'Assicurato in qualità di proprietario o conduttore degli spazi sopra citati. **Sono in ogni caso esclusi i danni di furto e da circolazione. La presente garanzia è prestata previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Qualora i locali facciano parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto la responsabilità dei danni di cui l'Assicurato quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Si precisa, inoltre, che la copertura assicurativa della responsabilità civile della proprietà dei locali vale per:

- l'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza;
- eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.

Art. 5.2 - Dichiarazioni dell'Assicurato

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e l'Impresa prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.

Art. 5.3 - Rischi compresi nell'Assicurazione - Responsabilità civile dell'esercizio dello studio e dell'ufficio

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- 1) per i danni sofferti dai clienti in seguito a perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate nei locali, consegnate o non consegnate all'Assicurato. Sono comunque esclusi i documenti rappresentanti un valore di esigibilità, il denaro, gli oggetti di pregio, i preziosi o Titoli di credito, i danni ai veicoli e ai natanti e alle Cose in essi contenute. **La presente garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;**
- 2) dalla partecipazione a convegni, congressi, corsi di addestramento e seminari;
- 3) dalla proprietà, uso e installazione di targhe e insegne dentro e fuori lo studio;
- 4) per i danni cagionati a titolari e dipendenti di ditte presenti nello studio per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, collaudi, ed anche di aziende di trasporto o di fornitura in genere;
- 5) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio da:

- **praticanti, collaboratori facenti parte dello studio non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato;**
- dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL;

in occasione di attività svolta per conto dello studio, **sempreché dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;**

- 6) ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti, praticanti, collaboratori in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati. L'Assicurazione comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate e vale entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza principale di responsabilità civile obbligatoria e fino alla concorrenza della somma assicurata con la presente garanzia. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile obbligatoria, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio" nei termini e alle condizioni previste dalla presente Polizza;

- 7) dalla somministrazione, nell'ambito dello studio, di cibi e bevande di qualsiasi genere;
- 8) dalla proprietà ed uso di velocipedi;
- 9) dal servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
- 10) dalla detenzione ed uso di armi per difesa personale;
- 11) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e simili, incluso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio di stand;
- 12) da proprietà ed uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- 13) da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere;
- 14) per i danni derivanti dalla responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. La presente garanzia è prestata anche per la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo. n. 81 del 2008.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.4 - Esclusioni - Responsabilità civile della proprietà dello studio e dell'ufficio

L'Assicurazione non vale per i danni:

- 1) di furto;
- 2) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- 3) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 4) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono e simili, anche se di proprietà delle società erogatrici;
- 5) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 6) derivante unicamente da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- 7) da campi elettromagnetici;
- 8) punitivi di qualunque natura;
- 9) da amianto;
- 10) derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati.
- 11) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.

Art. 5.5 - Esclusioni - Responsabilità civile dell'esercizio dello studio e dell'ufficio

L'Assicurazione non vale per i danni:

- 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché per i danni da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- 2) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 3) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- 4) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo fatta eccezione per:
 - quanto previsto all'articolo 5.3 - "Rischi compresi nell'Assicurazione - Responsabilità civile dell'esercizio dello studio e dell'ufficio" della presente sezione, punto 1);
 - gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono e simili, anche se di proprietà delle società erogatrici;
- 5) di furto, salvo quanto previsto nell'articolo 5.3 - "Rischi compresi nell'Assicurazione" della presente sezione, punto 1);
- 6) alle Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- 7) alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
- 8) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- 9) derivanti unicamente da umidità, stillicidio, infiltrazioni e in genere da insalubrità dei locali;
- 10) da campi elettromagnetici;
- 11) punitivi di qualunque natura;
- 12) da amianto;
- 13) derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati.

Si intende, inoltre, esclusa ogni responsabilità inerente all'attività professionale o commerciale.

Art. 5.6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
- se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate;
- i Prestatori di lavoro dell'Assicurato e in genere le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività descritta nella Scheda di Polizza, salvo quanto previsto nell'articolo 5.3 - "Rischi compresi nell'Assicurazione" della presente sezione.

Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie ivi indicate.

Condizioni di assicurazione

RCO2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro

Con la presente garanzia l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal Decreto Legislativo n.276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra citati non rientrano nella presente garanzia.

E' esclusa dall'Assicurazione RCO la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscono i propri Prestatori di lavoro;
- all'amianto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente amianto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL, e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purchè detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata una richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL, per quanto liquidato da tale Istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

In caso di danno che colpisca i Prestatori di lavoro, anche gli eventuali danni subiti dai congiunti dello stesso in conseguenza del Sinistro, saranno risarciti nel limite del Massimale assicurato, previsto per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

IOA - Danni da inquinamento accidentale e da interruzione di attività

A parziale deroga degli articoli 5.4 - "Esclusioni - Responsabilità civile della proprietà dello studio e dell'ufficio" e 5.5 - "Responsabilità civile dell'esercizio dello studio e dell'ufficio" della presente sezione, punti 2) e 3), la garanzia è estesa ai danni che derivino da:

- interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguenti ad un Sinistro risarcibile a termini di Polizza;
- da inquinamento dell'aria e del suolo a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

La presente estensione di garanzia è prestata previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Operatività delle garanzie della Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio

Art. 5.7 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Confederazione Elvetica, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

Relativamente alla responsabilità civile della proprietà dei locali, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato del Vaticano.

Art. 5.8 - Destinazione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze siano adibiti a studio e/o ufficio professionale dell'attività indicata nella Scheda di Polizza e alle attività complementari e sussidiarie strettamente connesse.

Art. 5.9 - Stato d'uso dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizioni che il fabbricato di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza, nonché le eventuali dipendenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

Art. 5.10 - Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale assicurato indicato nella Scheda di Polizza costituisce il massimo esborso a carico dell'Impresa per ogni Sinistro anche nel caso in cui un Sinistro determini la responsabilità di più assicurati con la presente Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.11 - Numero degli Addetti e calcolo del Premio

Il Premio è convenuto sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti che prestano l'attività presso lo studio/ufficio assicurato è quello indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora, nel corso del contratto, detto numero divenga tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni di Premio. Qualora nel corso del contratto il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, l'Impresa rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero degli Addetti ai lavori risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Art. 5.12 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Impresa risponderà soltanto per la quota di colpa e danno di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Norme in caso di Sinistro della Responsabilità Civile della Proprietà e dell'Esercizio dello Studio e dell'Ufficio

Art. 5.13 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile;**
- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Art. 5.14 - Valore del fabbricato (assicurazione parziale)

Relativamente alla responsabilità civile della proprietà dei locali, il valore risultante dal contratto deve corrispondere al Valore a nuovo del fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza e delle eventuali dipendenze.

Se al momento del Sinistro il Valore a nuovo del fabbricato, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se la Polizza risulta indicizzata, il valore indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti dei Massimali assicurati.

Art. 5.15 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

6. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DELLO STUDIO E DELL'UFFICIO

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile della Proprietà dello Studio e dell'Ufficio

Art. 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di polizza e ferme le esclusioni previste all'articolo 6.3 - "Esclusioni" nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive - si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alla proprietà dei locali la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza, comprese le eventuali dipendenze, anche in corpo separato, inclusi gli impianti e le installazioni relativi ai locali.

L'Assicurazione comprende, inoltre, i danni:

- derivanti da proprietà dei giardini, dei cortili, delle aree attrezzate a parcheggio, delle strade e dei viali di pertinenza dei locali;

Condizioni di assicurazione

- i danni a Cose di terzi causati da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. **La presente garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**
- in qualità di committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali dipendenze. Inoltre, per la committenza dei lavori di straordinaria manutenzione, previsti dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 e successive modifiche e/o integrazioni ed eseguiti in conformità al testo stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purchè dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;
- derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni e condutture e da Rigurgito di fognature. La presente garanzia è prestata previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;
- ai veicoli e natanti di terzi, compresi quelli dei dipendenti, che si trovino parcheggiati negli spazi predisposti all'interno delle aree di pertinenza dello studio e dell'ufficio, purchè tali danni siano riconducibili alla responsabilità dell'Assicurato in qualità di proprietario degli spazi sopra citati. **Sono in ogni caso esclusi i danni di furto e da circolazione. La presente garanzia è prestata previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Qualora i locali facciano parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto la responsabilità dei danni di cui l'Assicurato quale condono debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Si precisa, inoltre, che la copertura assicurativa della responsabilità civile della proprietà dei locali vale per:

- l'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza;
- eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.

Art. 6.2 - Dichiarazioni dell'Assicurato

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e l'Impresa prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.

Art. 6.3 - Esclusioni

Responsabilità civile della proprietà dei locali

Sono esclusi i danni:

- 1) di furto;
- 2) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- 3) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 4) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono e simili, anche se di proprietà delle società erogatrici;
- 5) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 6) derivante unicamente da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- 7) da campi elettromagnetici;
- 8) punitivi di qualunque natura;
- 9) da amianto;
- 10) derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati;
- 11) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.

Art. 6.4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
- se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate;
- i Prestatori di lavoro dell'Assicurato e in genere le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività descritta nella Scheda di Polizza.

Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile della Proprietà dello Studio e dell'Ufficio

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie ivi indicate.

Condizioni di assicurazione

IQA - Danni da inquinamento accidentale e da interruzione di attività

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Esclusioni" della presente sezione, punti 2) e 3), la garanzia è estesa ai danni che derivino da:

- interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguenti ad un Sinistro risarcibile a termini di Polizza;
- da inquinamento dell'aria e del suolo a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

La presente estensione di garanzia è prestata previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Operatività delle garanzie della Responsabilità Civile della Proprietà dello Studio e dell'Ufficio

Art. 6.5 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato del Vaticano.

Art. 6.6 - Destinazione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze siano adibiti a studio e/o ufficio professionale dell'attività indicata nella Scheda di Polizza e alle attività complementari e sussidiarie strettamente connesse.

Art. 6.7 - Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale assicurato indicato nella Scheda di Polizza costituisce il massimo esborso a carico dell'Impresa per ogni Sinistro anche nel caso in cui un Sinistro determini la responsabilità di più assicurati con la presente Polizza.

Art. 6.8 - Stato d'uso dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizioni che il fabbricato di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza, nonché le eventuali dipendenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

Art. 6.9 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Impresa risponderà soltanto per la quota di colpa e danno di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Norme in caso di Sinistro della Responsabilità Civile della Proprietà dello Studio e dell'Ufficio

Art. 6.10 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile;**
- b) informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- c) astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Art. 6.11 - Valore del fabbricato (Assicurazione parziale)

Relativamente alla responsabilità civile della proprietà dei locali, il valore risultante dal contratto deve corrispondere al Valore a nuovo del fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza e delle eventuali dipendenze.

Se al momento del Sinistro il Valore a nuovo del fabbricato, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se la Polizza risulta indicizzata, il valore indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti dei Massimali assicurati.

Art. 6.12 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Condizioni di assicurazione

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

7. SEZIONE INCENDIO

Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

Art. 7.1 - Enti assicurati

L'Impresa, anche se gli enti di seguito indicati sono di proprietà di terzi, assicura:

a) il "Fabbricato" o parte di esso, la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza, relativamente a:

- i locali adibiti a ufficio e/o a studio professionale;
 - le eventuali pertinenze, anche in corpo separato, purché poste a non più di 200 metri in linea d'aria dal corpo principale;
- e precisamente:
- la costruzione edile compresi opere di fondazione o interrate, Infissi, Serramenti e relative Lastre, cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne radiotelericetrasmettenti, insegne,
 - impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione, quali a titolo esemplificativo, sanitari, impianti idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, elettrici, fissi per illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, centrale termica, impianti di prevenzione e allarme, ascensori, montacarichi, montascale e scale mobili, tende parasole fisse esterne ai locali;
 - rivestimenti di pareti e pavimenti,
 - affreschi e statue non aventi valore artistico,
 - campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo del fabbricato.

Si intendono esclusi gli enti rientranti nella descrizione del "Contenuto", nonché alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere.

Se l'Assicurazione è riferita a singole porzioni di fabbricato, essa si estende alle relative quote delle parti di fabbricato constituenti proprietà comune.

b) il "Contenuto" posto:

- nei locali siti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e nelle eventuali pertinenze, anche in corpo separato, purché poste a non più di 200 metri in linea d'aria dal corpo principale e sempreché siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone e precisamente:

- mobilio, arredamento, attrezzature e tutto quanto serve per uso d'ufficio e/o di studio professionale;
- eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità, anche se rientranti nella descrizione di "Fabbricato", quali, a titolo esemplificativo:
 - impianti di prevenzione o allarme e antenne radiotelericetrasmettenti;
 - apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto o controsoffitto;
 - rivestimenti di pareti e pavimenti;
 - Infissi e Serramenti;
 - apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
 - tende parasole fisse, anche se esterne ai locali;

che si intendono assicurate a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- siano state poste in essere dall'Assicurato che nel caso specifico è il conduttore dei locali,
- i locali siano in locazione all'Assicurato stesso,
- il "Fabbricato" non sia assicurato con la presente Polizza.

L'Assicurazione è estesa, se non diversamente stabilito, agli enti mobili posti all'aperto nell'area di proprietà del fabbricato indicato nella Scheda di Polizza, sempreché l'area stessa sia di pertinenza e a disposizione esclusiva dell'Assicurato.

Sono compresi, **limitatamente a quelli posti nei locali siti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza**, anche:

- gli oggetti pregiati e precisamente: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggetti d'argento nonché Collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**;
- i valori e precisamente: gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, Collezioni e raccolte di oggetti preziosi, nonché carte valori, denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e Titoli di credito in genere, **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**.

Non sono compresi i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge e gli enti in leasing e in noleggio.

Sono compresi gli effetti di uso personale dell'Assicurato, degli amministratori, dei soci, dei dipendenti e dei clienti.

Condizioni di assicurazione

Nella determinazione delle Somme assicurate alle partite "Fabbricato" e "Contenuto", devono essere considerati, limitatamente a quelli necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino degli enti assicurati:

- gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione della presente Polizza;
- gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione della presente Polizza;
- gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare gli enti assicurati e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 7.2 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa - entro i Limiti di indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di polizza e ferme le esclusioni previste all'articolo 7.3 - "Esclusioni" nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive - indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione e Scoppio;
- Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o Cose da essi trasportate;
- caduta di meteoriti e altri corpi celesti;
- onda sonica;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi previsti in Polizza che abbiano colpito gli enti assicurati oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da essi.

Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l' evento dannoso.

L'Assicurazione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e, limitatamente a quelli resesi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino degli enti assicurati distrutti o danneggiati, comprende:

- 1) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione della presente Polizza;
- 2) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione della presente Polizza;
- 3) gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Relativamente agli oneri di cui ai punti 1) e 2), entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione della presente Polizza, l'Assicurazione è prestata con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, indennizza altresì, senza applicazione della Regola proporzionale e con i Limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:

- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro;
- le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi posti nei locali indicati nella Scheda di Polizza, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali.

L'Impresa indennizza altresì, senza applicazione della Regola proporzionale e con i limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza, le spese per il rimpiazzo del combustibile (gas, nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel fabbricato e al servizio dei locali.

Art. 7.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- b) insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- c) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi;

Condizioni di assicurazione

- d) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- e) verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- f) verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, sedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- g) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- h) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- i) di smarrimento o di furto degli enti assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- j) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificata un'Esplosione, uno Scoppio o un'Implosione se gli eventi sono determinati da usura, corrosione o difetti di materiale;
- k) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a Fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- l) subiti dagli enti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

- m) di rischio informatico intendendosi per tale:
 - m1) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - m2) l'indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - m3) l'interruzione di esercizio conseguente direttamente ai danni di cui ai precedenti punti m1) e m2);
- n) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - n1) uso di internet o intranet;
 - n2) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - n3) computer virus o software simili;
 - n4) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
 - n5) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet; e, per i danni di cui ai precedenti punti n2) e n3), dovuti a:
 - n6) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;
 - n7) violazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni,

sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto agli enti assicurati indennizzabile a termini della presente sezione. Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti m1) e m2) derivi altro danno indennizzabile, l'Impresa indennizzerà solo tale parte di danno.

Garanzie Aggiuntive Incendio

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie ivi indicate.

EA - Eventi atmosferici e sovraccarico neve

a) Eventi atmosferici

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da:

- eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e Cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve;
- bagnatura verificatasi all'interno dei fabbricati, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'articolo 7.3 - "Esclusioni" della presente sezione, sono inoltre esclusi i danni:

1) causati da:

- intasamento o trabocco di grondaie o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi o da qualsiasi scorrimento di acqua piovana esterno;
- rottura o Rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

Condizioni di assicurazione

anche qualora gli stessi si siano verificati in conseguenza degli eventi atmosferici di cui sopra. Si precisa, inoltre, che sono ugualmente esclusi i danni da bagnatura all'interno dei fabbricati se le rotture, brecce o lesioni sono conseguenti a intasamento o trabocco di grondaie e pluviali, formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, scorrimento di acqua piovana, rottura o Rigurgito dei sistemi di scarico, gelo e/o altri eventi indicati al punto 1);

2) subiti da:

- alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- costruzioni e strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture e quanto in essi contenuto;
- costruzioni e strutture, pertinenziali al fabbricato, in legno e/o plastica e quanti in esso contenuto, a meno che non siano porticati e/o tettoie fissati al fabbricato;
- costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e quanto in essi contenuto;
- pannelli solari termici e fotovoltaici comprese le relative intelaiature di sostegno, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto e/o delle pareti;
- tende parasole esterne ai locali, a meno che non siano fissate al fabbricato;
- enti all'aperto, a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- manufatti di cemento-amianto o di fibro-cemento;
- manufatti in materia plastica per effetto di grandine, a eccezione delle tapparelle.

L'Assicurazione è prestata con la Franchigia e con il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

b) Sovraccarico neve

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni causati da bagnatura agli enti medesimi.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'articolo 7.3 - "Esclusioni" della presente sezione, sono inoltre esclusi i danni causati:

- a fabbricati, costruzioni e strutture in genere quali, a titolo esemplificativo, pensiline, tettoie, porticati non conformi alle norme di legge e a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della realizzazione o del più recente rifacimento e al loro contenuto;
- a costruzioni e strutture in genere quali, a titolo esemplificativo, pensiline, tettoie, porticati per le quali non vige nessuna norma relativa ai carichi e sovraccarichi di neve e al loro contenuto, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- a fabbricati, costruzioni e strutture in genere quali, a titolo esemplificativo, pensiline, tettoie, porticati in realizzazione e/o in corso di rifacimento e al loro contenuto, a meno che il rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia aggiuntiva;
- a costruzioni e strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto;
- a costruzioni e strutture, pertinenziali al fabbricato, in legno e/o plastica e al loro contenuto;
- a costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate, Serramenti, insegne, antenne, recinzioni, cancelli, pannelli solari termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne (comprese le relative intelaiature di sostegno), nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- da valanghe e slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

L'Assicurazione è prestata con la Franchigia e con il limite di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

SP - Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici e dolosi

A deroga di quanto previsto dall'articolo 7.3 - "Esclusioni" della presente sezione, lettera c), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di Terrorismo o di sabotaggio.

Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati; qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, vengono indennizzati i soli danni di Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'articolo 7.3 - "Esclusioni" della presente sezione, tranne quanto indicato alla lettera c) del suddetto articolo che si intende derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- di Furto, Rapina, estorsione, Scippo - sia tentati che consumati - smarrimento, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammarchi di qualsiasi genere;
- cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina - sia tentati che consumati - ai Serramenti e ai locali per introdursi nei locali stessi;
- causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;

Condizioni di assicurazione

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- subiti da enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione.

L'Assicurazione è prestata con le franchigie e con i Limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di recesso dalla presente garanzia aggiuntiva.

Per l'esercizio del diritto di recesso la Parte recedente deve inviare comunicazione scritta all'altra Parte - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con preavviso di 15 giorni.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa a questa garanzia per il Periodo assicurativo non trascorso.

Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella presente sezione, inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa alla presente sezione per il Periodo assicurativo non trascorso e qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, provvederà a emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento delle garanzie.

Nel caso in cui, invece, questa fosse l'unica sezione prevista dall'Assicurazione, il contratto si intenderà risolto.

BA - Bagnatura

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di:

- rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli scaldabagni;
- rottura degli allacciamenti di apparecchi elettrodomestici utilizzatori;
- Rigurgito di fognature;
- trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali, posti sul Tetto, causato da incapacità degli elementi stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima oppure causato da occlusioni determinate esclusivamente da grandine, neve e ghiaccio.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'articolo 7.3 - "Esclusioni" della presente sezione, sono inoltre esclusi i danni causati:

- da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- da Rigurgito di fognature provocato da incapacità delle fognature e/o condutture di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima o causati da Rigurgito di fognature e/o condutture pubbliche;
- dalla rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori;
- da rotture originate da gelo di impianti e condutture posti:
 - all'esterno del fabbricato, anche se su terrazzi e balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori similari oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;
 - in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;

nonché quelli causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi o causati da qualsiasi scorrimento di acqua piovana esterno.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

L'Assicurazione è prestata con gli scoperti e le franchigie indicati nella Scheda di Polizza e con il Limite di indennizzo ivi indicato limitatamente alle rotture originate da gelo.

SR - Spese ricerca e riparazione

Solo in caso di danni indennizzabili a termini della garanzia aggiuntiva "Bagnatura" e sempreché la fuoriuscita di liquidi determini un danno agli enti assicurati, l'Impresa indennizza:

- le spese sostenute per ricercare la rottura che ha provocato la fuoriuscita di liquidi;
- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti, compresi i relativi raccordi, che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi;
- le spese sostenute in relazione a quanto sopra, per la demolizione o il ripristino delle sole parti del fabbricato assicurato.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della specifica Somma assicurata e con la Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

FE - Fenomeno elettrico

A deroga di quanto previsto dall'articolo 7.3 - "Esclusioni" della presente sezione, lettera k), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti elettrici e/o elettronici, purché la partita in cui rientrano questi enti sia assicurata, causati da fenomeni elettrici, per effetto di:

- corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati;
- altri fenomeni elettrici causati da Incendio, Esplosione o Scoppio.

Condizioni di assicurazione

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'articolo 7.3 - "Esclusioni" della presente sezione, tranne quanto indicato alla lettera k) del suddetto articolo che si intende derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce;
- alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche senza concorso di cause esterne.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della specifica Somma assicurata e con la Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

La presente garanzia non è operante per gli enti assicurati nella garanzia aggiuntiva "EL - Danni ad apparecchiature elettroniche", sempreché quest'ultima sia richiamata.

EL - Danni ad apparecchiature elettroniche

Relativamente a questa garanzia **si assicurano esclusivamente le apparecchiature elettroniche di seguito descritte purché siano ad uso esclusivo dell'attività dichiarata nella Scheda di Polizza e siano collaudate e pronte all'uso cui sono destinate.**

Per apparecchiature elettroniche si intende: dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o all'acquisizione e/o alla trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica quali, a titolo esemplificativo:

- calcolatrici, fotocopiatrici, centralini telefonici, telefax, modem, videoteléfoni, smartphone, stampanti, plotter, apparecchiature didattiche elettroniche compresi sistemi di informazione audiovisivi, registratori di cassa, bilance elettroniche;
- computer, tablet, server e le relative unità periferiche;
- impianti di allarme e di prevenzione e di ricetrasmissione.

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati di cui sopra verificatisi per effetto di:

- imperizia, negligenza;
- errata manipolazione;
- urto, caduta;
- rovesciamento di liquidi in genere;
- corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati nonché altri fenomeni elettrici causati da Incendio, Esplosione o Scoppio, a deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni" della presente sezione, lettera j).

Questa garanzia è estesa, **alle condizioni sopra esposte** e nella Somma assicurata ma **fino a concorrenza del Limite di indennizzo** indicato nella Scheda di Polizza, ai danni subiti dalle apparecchiature elettroniche sopra definite ad impiego mobile poste al di fuori dei locali contenenti gli enti assicurati e al di fuori dell'area di proprietà del fabbricato indicato nella Scheda di Polizza ma comunque **entro i confini dei Paesi europei**, purché per natura e costruzione siano utilizzabili in qualsiasi luogo, anche all'aperto, e sia possibile portarle agevolmente con sé per lo svolgimento dell'attività dichiarata.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'articolo "Esclusioni" della presente sezione, tranne quanto indicato alla lettera j) del suddetto articolo che si intende derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- a) derivanti da logorio, usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- b) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- c) verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
- d) incrostazione, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento, erosione.

Sono altresì esclusi:

- e) i danni, difetti e disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, se sottoscritto dall'Assicurato; non sono in ogni modo indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni di detto contratto, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per:
 - controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
 - eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico;
 - riparazione e/o eliminazione di danni, difetti e disturbi verificatisi senza concorso di cause accidentali esterne, salvo i danni di Incendio, Esplosione, Scoppio;
- f) i danni alle apparecchiature in deposito, giacenza o immagazzinamento;
- g) i danni ai conduttori esterni agli enti assicurati di cui alla presente garanzia, non costituenti la dotazione degli stessi;
- h) i costi di scavo, sterro, punteggiatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili.

Nella Somma assicurata e **fino a concorrenza del Limite di indennizzo** indicato nella Scheda di Polizza, sono rimborsate, altresì, le spese documentate e necessariamente sostenute per la sostituzione dei supporti dati e per la ricostruzione dei dati in essi memorizzati, distrutti o danneggiati per effetto di danno materiale e diretto che abbia colpito i supporti.

Sono esclusi i costi derivanti da:

- perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti;

Condizioni di assicurazione

- i danni da smagnetizzazione;
- i conseguenti danni da interruzione di esercizio.

Questa garanzia consiste nel rimborso delle spese sostenute per la ricerca e il recupero dei dati, la loro immissione manuale o la realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostruzione degli archivi.

Per supporti dati si intende: qualsiasi strumento, presente negli enti assicurati, inamovibile o intercambiabile (elettronico, magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi.

L'Assicurazione è prestata a valore intero, fino a concorrenza della specifica Somma assicurata e con la Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

LA - Lastre

L'Impresa indennizza le rotture delle Lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti, purché la partita in cui rientrano questi enti sia assicurata, causate da qualsiasi evento.

Sono indennizzate le spese sostenute per il rimpiazzo delle Lastre danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione. Qualora le Lastre non vengano rimpiazzate, l'Indennizzo è limitato al Valore allo stato d'uso.

Nel caso di danni agli specchi, sono compresi anche quelli subiti dalle relative cornici.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'articolo 7.3 - "Esclusioni" della presente sezione, non sono comunque comprese le rotture derivanti da:

- eventi atmosferici;
- atti vandalici o dolosi;
- operazioni di trasloco, lavori sulle Lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
- rimozione delle suddette Lastre o dei Serramenti o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

nonché le rotture di Lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della specifica Somma assicurata e con la Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

RT - Ricorso terzi

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti alle cose di terzi causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da inquinamento improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo e da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, purché tali danni siano conseguenti a Sinistri risarcibili a termini della presente garanzia, **con il Limite di indennizzo per Sinistro e per Periodo assicurativo e lo Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni:

- ai veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, dei suoi clienti e dei suoi fornitori;
- ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile così come modificato dal Decreto Legislativo n.6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Tuttavia, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti o affini dell'Assicurato se persona fisica qualora gli stessi risultino non conviventi con quest'ultimo e abitanti in unità immobiliari distinte.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Relativamente alle spese giudiziali, si applica quanto previsto dall'articolo 1917 del Codice Civile.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto e fino a concorrenza della specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

RL - Rischio locativo

L'Impresa, nel caso in cui l'Assicurato sia conduttore non proprietario del fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza, nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso, ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato tenuto in locazione, causati da Incendio o altro evento indennizzabile a termini della presente sezione.

Su indicazione del Contraente - risultante nella Scheda di Polizza - la garanzia è prestata:

- a Valore intero;
- oppure
- a Primo rischio assoluto.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza della specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

Qualora la Somma assicurata a Valore intero dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini dell'articolo 7.13 - "Determinazione del danno" della presente sezione, verrà applicata la Regola proporzionale ossia il disposto dell'articolo 7.14 - "Assicurazione parziale" della presente sezione.

PCL - Perdita dei canoni di locazione

Se il "Fabbricato" assicurato è colpito da Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, l'Impresa rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, **ciò per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento stesso.**

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - in qualità di proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza della specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

Qualora la Somma assicurata dovesse risultare inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, verrà applicata la Regola proporzionale ossia il disposto dell'articolo 7.14 - "Assicurazione parziale" della presente sezione.

SS - Spese straordinarie

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza le spese straordinarie documentate, **purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per la ripresa e il proseguimento dell'attività.**

L'Indennizzo è limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto e fino a concorrenza della specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

SRA - Spese per il rifacimento di archivi

L'Impresa indennizza le spese di riparazione o di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico e supporti informatici, che risultino distrutti o danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.

L'Indennizzo è limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro ed esclude qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto e fino a concorrenza della specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

SAT - Spese per la procedura di ammortamento di Titoli di credito

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, indennizza le spese per la procedura di ammortamento di Titoli di credito.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto e fino a concorrenza della specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

SDS - Spese di demolizione, sgombero e trasporto (in aumento)

L'Impresa indennizza le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, ad integrazione di quanto già previsto nell'articolo 7.3 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto e fino a concorrenza della specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

Operatività delle garanzie Incendio

Art. 7.4 - Destinazione del fabbricato

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze, siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile - a civili abitazioni, uffici, studi professionali o siano vuoti.

Art. 7.5 - Destinazione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze siano adibiti a ufficio e/o a studio professionale dell'attività indicata nella Scheda di Polizza e alle attività complementari e sussidiarie strettamente connesse, compresi anche eventuali laboratori di analisi, purché la loro superficie non superi nell'insieme 1/4 di quella coperta complessiva dei locali o delle pertinenze, singolarmente considerate.

Art. 7.6 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Su indicazione del Contraente - risultante nella Scheda di Polizza - l'Assicurazione è prestata in base ad una delle caratteristiche costruttive del fabbricato di seguito indicate.

Il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze, sono costruiti con:

Classe 1

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne in materiali Incombustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili o in tegole bituminose;
- strutture portanti del Tetto in materiali Incombustibili;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, **a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare.**

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne in materiali Incombustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili o in tegole bituminose;
- strutture portanti del Tetto anche in materiali combustibili;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, **a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare.**

Classe 3

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne in materiali Incombustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del Tetto anche in materiali combustibili;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, **a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare.**

Relativamente alle classi 1), 2) e 3) le pareti esterne possono comunque:

- essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanso né alveolari;
- impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all'esterno delle pareti esterne e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.

Relativamente alla classe 2) il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili:

- per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto:
 - sono costituite in materiali Incombustibili;
 - sono costituite in materiali combustibili ma esistono Solai costituiti in materiali Incombustibili;
- oppure
- fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanso né alveolari;

Condizioni di assicurazione

oppure

- fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.

Per tutte le classi è consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso e delle eventuali pertinenze.

Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale Incombustibile.

Art. 7.7 - Forma dell'Assicurazione

Su indicazione del Contraente - risultante nella Scheda di Polizza - l'Assicurazione, per singola partita, è prestata:

- a Valore intero, se non diversamente stabilito;
- oppure

- a Primo rischio assoluto.

In ogni caso, **salvo quanto diversamente stabilito nell'articolo 7.13 - "Determinazione del danno" della presente sezione**, l'Assicurazione è prestata a Valore a nuovo.

Art. 7.8 - Colpa grave e dolo

L'Impresa indennizza i danni agli enti assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

- colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Condizioni particolari Incendio

Le condizioni particolari, indicate nel presente paragrafo, sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza.

AV - Fabbricato adibito ad attività varie

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 7.4 - "Destinazione del fabbricato" della presente sezione, il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze, sono adibiti ad attività varie per più di 1/3 della superficie complessiva dei piani.

RRT - Rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

LEA - Beni in leasing e in noleggio (inclusione)

A parziale deroga di quanto previsto alla partita "Contenuto" dell'articolo 7.1 - "Enti assicurati" della presente sezione, si intendono compresi nell'Assicurazione macchine, attrezzature ed arredamento in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing e/o di noleggio.

Norme in caso di Sinistro Incendio

Art. 7.9 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- per i danni causati da Incendio, Esplosione, Scoppio e atti dolosi in genere fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;

Condizioni di assicurazione

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri enti assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Art. 7.10 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, **al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.**

Art. 7.11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la Controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 7.12 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accettare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 7.3 - "Obblighi" della presente sezione;
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 7.13 - "Determinazione del danno" della presente sezione. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersì in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 7.13 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro e con i criteri di seguito riportati:

"Fabbricato" e "Contenuto"

Relativamente agli enti per i quali l'Assicurazione è prestata a Valore a nuovo:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

Condizioni di assicurazione

- in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) **l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.** La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Nel caso si applichi il disposto del successivo articolo 7.14 - "Assicurazione parziale" della presente sezione, agli effetti dello stesso:

- qualora la Somma assicurata risulti superiore o uguale al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- qualora la Somma assicurata risulti inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale Assicurazione a Valore a nuovo, **il supplemento di indennità viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- qualora la Somma assicurata risulti uguale o inferiore al Valore allo stato d'uso, **il supplemento di indennità diventa nullo.**

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Si conviene inoltre che:

- relativamente al "Contenuto":
 - con riferimento agli enti anche solo parzialmente elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria il Valore a nuovo verrà riconosciuto soltanto per gli enti acquistati da non più di 12 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, dell'ente assicurato;
 - per gli oggetti d'arte e di antiquariato, i preziosi, le Collezioni, per gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso; per le Collezioni, in particolare, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti; in ogni caso, l'Indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che l'ente stesso aveva al momento del Sinistro;
 - l'Indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare:
 - il costo di rimpiazzo del singolo ente con altro nuovo, uguale o equivalente, se l'Assicurazione è prestata al Valore a nuovo;
 - il valore che l'ente stesso aveva allo stato d'uso, se l'Assicurazione è prestata al Valore allo stato d'uso.
- relativamente al "Fabbricato":
 - in nessun caso verrà indennizzato per ciascun fabbricato un importo superiore al doppio del Valore allo stato d'uso;
 - qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

Titoli di credito

Per quanto riguarda i Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:

- l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, **qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'Indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.**

Art. 7.14 - Assicurazione parziale (Regola proporzionale)

Nel caso in cui l'Assicurazione sia prestata a Valore intero, **se al momento del Sinistro il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, le Somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti delle Somme assicurate.**

Condizioni di assicurazione

In caso di Sinistro il cui importo presumibile complessivo non superi il 10% della somma di quanto assicurato alle partite "Fabbricato" e "Contenuto" con il limite massimo di Euro 2.000, l'Impresa provvede alla liquidazione del danno senza l'applicazione della Regola proporzionale, **ferma comunque l'applicazione di eventuali scoperti, franchigie e/o limiti d'Indennizzo. Resta inteso che tale deroga non è operante ove l'importo complessivo del danno sia superiore ai limiti sopra indicati.**

Art. 7.15 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.

Art. 7.16 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7.17 - Anticipo dell'Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro** stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 25.000.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è **facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso**. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 7.18 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è **facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso**. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell'articolo 2742 del Codice Civile.

8. SEZIONE FURTO E RAPINA

Norme che regolano l'Assicurazione Furto e Rapina

Art. 8.1- Enti assicurati

L'Impresa, anche se gli enti di seguito indicati sono di proprietà di terzi, assicura:

a) il "Contenuto" posto:

- nei locali siti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e nelle eventuali pertinenze, anche in corpo separato, purché poste a non più di 200 metri in linea d'aria dal corpo principale e sempreché siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone e precisamente:
 - mobilio, arredamento, attrezzature e tutto quanto serve per uso d'ufficio e/o di studio professionale;

Condizioni di assicurazione

- impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ed eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità, quali, a titolo esemplificativo:
 - impianti di prevenzione o allarme;
 - apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto o controsoffitto;
 - rivestimenti di pareti e pavimenti;
 - Infissi e Serramenti;
 - apparecchiature di riscaldamento e condizionamento.

Sono compresi, **limitatamente a quelli posti nei locali siti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza**, anche:

- gli oggetti pregiati e precisamente: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggetti d'argento nonché Collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**;
- i valori e precisamente: gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, Collezioni e raccolte di oggetti preziosi, nonché carte valori, denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e Titoli di credito in genere, **con il limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**.

Non sono compresi i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge e gli enti in leasing e in noleggio.

Sono compresi gli effetti di uso personale dell'Assicurato, degli amministratori, dei soci, dei dipendenti e dei clienti.

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare gli enti assicurati e il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 8.2 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza - entro i Limiti di indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di polizza e ferme le esclusioni previste all'articolo 8.3 - "Esclusioni" nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive - i danni materiali e diretti agli enti assicurati derivati da:

- 1) Furto a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati in uno dei seguenti modi:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi. Nel caso di uso di chiavi vere, la copertura assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e che il Furto sia avvenuto entro le ore 24 del secondo giorno feriale successivo alla denuncia;
 - uso fraudolento di trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip. Nel caso di uso di dispositivi veri, la copertura assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione di tali dispositivi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e che il Furto sia avvenuto entro le ore 24 del secondo giorno feriale successivo alla denuncia. In ogni caso, inoltre, la copertura assicurativa è operante a condizione che tali dispositivi siano dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali che contengono le cose assicurate;
 - apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica e/o letterale, a condizione che questi dispositivi siano dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali che contengono le cose assicurate;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

Sono compresi i furti commessi:

- attraverso le Luci di Serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore otto e le ore ventiquattro e non oltre, quando le vetrine fisse e le porte-vetrate efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso;
- **con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario d'apertura al pubblico e presenza di Addetti.**

Se per gli enti assicurati o parti di essi sono previsti in Polizza dei Mezzi di custodia, l'Assicurazione è prestata a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra descritti, abbia violato tali Mezzi di custodia, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili o uso fraudolento di chiavi oppure abbia asportato l'intero Mezzo di custodia. Nel caso di uso di chiavi vere, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza ed è operante a condizione che l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e che il Furto sia avvenuto entro le ore 24 del secondo giorno feriale successivo alla denuncia. Non è compreso, invece, l'uso fraudolento di trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, nonché l'apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica e/o letterale.

Condizioni di assicurazione

- 2) Rapina avvenuta all'interno dei locali contenenti gli enti assicurati, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a entrare nei locali stessi. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi Addetti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone; la consegna degli enti assicurati al rapinatore deve comunque avvenire all'interno dei locali contenenti gli enti stessi.

Sono compresi i danni agli enti assicurati:

- cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati agli enti stessi, fino a concorrenza della Somma assicurata alla partita "Contenuto";
- causati da atti vandalici, **con il limite di l'Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

L'Assicurazione è estesa, fino a concorrenza della specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza, ai guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati ai locali contenenti gli enti assicurati ed ai relativi Serramenti installati posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

L'Impresa rimborsa inoltre, **con i limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:**

- le spese sanitarie, **esclusi i farmaci**, documentate e necessariamente sostenute, per infortunio subito dall'Assicurato - se persona fisica - dai suoi familiari o dai suoi Addetti in occasione di Rapina.

Art. 8.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dall'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con i soggetti di cui al punto c) od occupano i locali contenenti gli enti assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da persone delle cui azioni i soggetti di cui al punto c) devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza degli enti stessi o dei locali che li contengono;
 - da persone legate ai soggetti di cui al punto c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati agli enti assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto o rapina tentati o consumati;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai valori, così come definiti nell'articolo 8.1 - "Enti assicurati" della presente sezione, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

Garanzie Aggiuntive Furto e Rapina

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie ivi indicate.

PVI - Portavalori e apparecchiature mobili (Italia)

L'Impresa, al di fuori dei locali contenenti gli enti assicurati ed entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, indennizza i danni materiali e diretti al denaro, carte valori e Titoli di credito in genere, derivati da:

- Furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore;
- Furto con destrezza;
- Scippo;
- Rapina, anche nel caso in cui gli enti assicurati siano stati consegnati in seguito a violenza o minaccia.

Questa garanzia è estesa, **alle condizioni sopra esposte** e nella Somma assicurata ma **fino a concorrenza del limite di indennizzo** indicato nella Scheda di Polizza, ai danni subiti dalle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, purché per natura e costruzione siano utilizzabili in qualsiasi luogo, anche all'aperto, e sia possibile portarle agevolmente con sé per lo svolgimento dell'attività dichiarata.

L'Assicurazione è prestata a condizione che:

- tali eventi abbiano colpito l'Assicurato - se persona fisica - i suoi familiari o i suoi Addetti durante il trasporto dei beni al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa;

Condizioni di assicurazione

- la persona incaricata del trasporto abbia i beni indosso o a portata di mano.
- L'Impresa rimborsa inoltre, **con i limiti d'Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:**
- le spese sanitarie, **esclusi i farmaci**, documentate e necessariamente sostenute, per infortunio subito dalla persona incaricata del trasporto in occasione di Rapina.
- Restano ferme le esclusioni dei danni riportate nell'articolo 8.3 - "Esclusioni" della presente sezione.**
- L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza della specifica Somma assicurata e con lo Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

PVE - Portavalori e apparecchiature mobili (Europa)

L'Impresa, al di fuori dei locali contenenti gli enti assicurati **ed entro i confini dei Paesi europei**, indennizza i danni materiali e diretti al denaro, carte valori e Titoli di credito in genere, derivati da:

- Furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore;
- Furto con destrezza;
- Scippo;
- Rapina, anche nel caso in cui gli enti assicurati siano stati consegnati in seguito a violenza o minaccia.

Questa garanzia è estesa, **alle condizioni sopra esposte** e nella Somma assicurata ma **fino a concorrenza del limite di indennizzo** indicato nella Scheda di Polizza, ai danni subiti dalle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, purché per natura e costruzione siano utilizzabili in qualsiasi luogo, anche all'aperto, e sia possibile portarle agevolmente con sé per lo svolgimento dell'attività dichiarata.

L'Assicurazione è prestata a condizione che:

- tali eventi abbiano colpito l'Assicurato - se persona fisica - i suoi familiari o i suoi Addetti durante il trasporto dei beni al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa;
- la persona incaricata del trasporto abbia i beni indosso o a portata di mano.

L'Impresa rimborsa inoltre, **con i limiti d'Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:**

- le spese sanitarie, **esclusi i farmaci**, documentate e necessariamente sostenute, per infortunio subito dalla persona incaricata del trasporto in occasione di Rapina.

Restano ferme le esclusioni dei danni riportate nell'articolo 8.3 - "Esclusioni" della presente sezione.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza della specifica Somma assicurata e con lo Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

SP - Eventi socio-politici

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.3 - "Esclusioni" della presente sezione, lettera a), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati derivati da Furto e Rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Restano ferme le esclusioni dei danni riportate nell'articolo 8.3 - "Esclusioni" della presente sezione, tranne quanto indicato alla lettera a) del suddetto articolo che si intende derogato.

L'Assicurazione è prestata con la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

SS - Spese straordinarie

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza le spese straordinarie documentate, **purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute**, per la ripresa e il proseguimento dell'attività.

L'Indennizzo è limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza della specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

SRA - Spese per il rifacimento di archivi

L'Impresa indennizza le spese di riparazione o di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico e supporti informatici, che risultino distrutti o danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.

L'Indennizzo è limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro ed esclude qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza della specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

DIP - Furto commesso dai dipendenti

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.3 - "Esclusioni" della presente sezione, lettera d), l'Assicurazione comprende i furti, avvenuti nei modi previsti dall'articolo 8.2 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, commessi dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro sempreché:

- il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti gli enti assicurati, né di quelle dei mezzi di difesa interni e non sia nemmeno incaricato della sorveglianza interna dei locali stessi;
- il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali contenenti gli enti assicurati.

Restano ferme le esclusioni dei danni riportate nell'articolo 8.3 - "Esclusioni" della presente sezione, tranne quanto indicato alla lettera d) del suddetto articolo che si intende derogato.

Operatività Furto e Rapina

Art. 8.4 - Destinazione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze siano adibiti a ufficio e/o a studio professionale dell'attività indicata nella Scheda di Polizza e alle attività complementari e sussidiarie strettamente connesse, compresi anche eventuali laboratori di analisi, purché la loro superficie non superi nell'insieme 1/4 di quella coperta complessiva dei locali o delle pertinenze, singolarmente considerate.

Art. 8.5 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali

Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali, su indicazione del Contraente - risultante nella Scheda di Polizza - l'Assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti gli enti assicurati siano costruiti in muratura od in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

Classe A

- Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza Luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza, catenacci o lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabilità esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con Luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Classe B

- robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nei Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti gli enti assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Per tutte le classi:

- qualora in caso di Furto si dovesse riscontrare che l'introduzione dei ladri nei locali è avvenuta attraverso le suddette aperture:
 - forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali; per la classe A), lo Scoperto previsto in caso di introduzione attraverso mezzi di protezione e chiusura insufficienti si intende elevato a quanto indicato nella Scheda di Polizza qualora ciò avvenga con la sola rottura di vetro non antisfondamento;
 - forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
- sono esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

Art. 8.6 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Su indicazione del Contraente - risultante nella Scheda di Polizza - l'Assicurazione, per singola partita, è prestata:

- a Valore a nuovo, salvo quanto diversamente stabilito nell'articolo 8.12 - "Determinazione del danno" della presente sezione;

Condizioni di assicurazione

oppure

- a Valore allo stato d'uso.

Art. 8.7 - Concomitanza di scoperti

Qualora nella Scheda di Polizza siano operanti più scoperti verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali fino ad un massimo del 40% cui verrà aggiunto quello facoltativo, se scelto.

Condizioni particolari Furto e Rapina

Le condizioni particolari, indicate nel presente paragrafo, sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza.

IA - Impianto automatico d'allarme antifurto

Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali, l'Assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti gli enti assicurati siano protetti da un impianto automatico d'allarme antifurto come da certificato di installazione e collaudo in possesso dell'Assicurato. L'impianto deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- centralina autoprotetta;
- sensori volumetrici e/o perimetrali;
- apparato di allarme acustico autoprotetto con almeno una sirena esterna e/o inviatore di messaggi;
- collegamento con linea telefonica commutata ad almeno tre nominativi diversi tra cui almeno uno con le Forze dell'Ordine o di Istituto di Vigilanza privato;
- un registratori di controllo sigillato per la verifica dell'avvenuto inserimento dell'allarme;
- alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive.

L'Assicurato si impegna:

- ad inserire il sistema d'allarme ognqualvolta i locali rimangano incustoditi;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- a presentare, su richiesta dell'Impresa, il certificato di installazione e collaudo.

In caso di caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato o in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

ST - Scoperto facoltativo a carico dell'Assicurato

Relativamente ai danni di Furto e Rapina all'interno dei locali contenenti gli enti assicurati, l'Assicurazione è prestata con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

LEA - Beni in leasing e in noleggio (inclusione)

A parziale deroga di quanto previsto alla partita "Contenuto" nell'articolo 8.1 - "Enti assicurati" della presente sezione, si intendono compresi nell'Assicurazione macchine, attrezzature ed arredamento in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing e/o di noleggio.

Norme in caso di Sinistro Furto e Rapina

Art. 8.8 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) per i danni causati da Furto e atti dolosi in genere fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di Titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;

Condizioni di assicurazione

- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti sottratti, distrutti o danneggiati, nonché a richiesta, uno stato particolareggiate degli altri enti assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Art. 8.9 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, **al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.**

Art. 8.10 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la Controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 8.11 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accettare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 8.8 - "Obblighi" della presente sezione;
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 8.12 - "Determinazione del danno" della presente sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 8.12 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro e con i criteri di seguito riportati:

"Contenuto"

Relativamente agli enti per i quali l'Assicurazione è prestata a Valore a nuovo:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

Condizioni di assicurazione

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Si conviene inoltre che:

- con riferimento agli enti anche solo parzialmente elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il Valore a nuovo verrà riconosciuto soltanto per gli enti acquistati da non più di 12 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, dell'ente assicurato;
- per gli oggetti d'arte e di antiquariato, i preziosi, le Collezioni, per gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso; per le Collezioni, in particolare, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti**; in ogni caso, l'Indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che l'ente stesso aveva al momento del Sinistro;
- per quanto riguarda gli altri enti, l'Indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare:
 1. il costo di rimpiazzo del singolo ente con altro nuovo, uguale o equivalente, se l'Assicurazione è prestata al Valore a nuovo;
 2. il valore che l'ente stesso aveva allo stato d'uso, se l'Assicurazione è prestata al Valore allo stato d'uso.

Titoli di credito

Per quanto riguarda i Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:

- 1) l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, **qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'Indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile**.

Spese sanitarie

Per quanto riguarda le spese sanitarie conseguenti a Rapina, si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, escludendo i farmaci e deducendo le eventuali quote sostenute da Enti assistenziali intervenuti. **L'Indennizzo sarà corrisposto soltanto a cure ultimate dietro presentazione di cartella clinica.**

Art. 8.13 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.

Art. 8.14 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8.15 - Anticipo dell'Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro** stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 25.000.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Condizioni di assicurazione

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 8.16 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell'articolo 2742 del Codice Civile.

Art. 8.17 - Riduzione/reintegro della Somma assicurata

In caso di Sinistro, le Somme assicurate e i relativi Limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso dell'Impresa dette Somme e i relativi limiti potranno essere reintegrati nei valori originali. Il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del Periodo assicurativo in corso.

Qualora a seguito del Sinistro una delle Parti decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso - al netto delle imposte - della parte di Premio relativa al Periodo assicurativo non trascorso - corrispondente alla Somma assicurata rimasta in essere.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo "Recesso in caso di Sinistro".

Art. 8.18- Recupero degli enti rubati

Se gli enti rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Si conviene che:

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, gli enti recuperati divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per gli enti medesimi;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà degli enti recuperati, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dall'Impresa per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore degli enti recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per gli enti rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dagli enti stessi in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa gli enti recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

9. SEZIONE TUTELA LEGALE - BASE

Norme che regolano l'Assicurazione Tutela Legale - Base

Art. 9.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di polizza e ferme le esclusioni previste all'articolo 9.3 - "Esclusioni" nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive - assicura l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti connesse all'esercizio dell'attività assicurata, indicata nella Scheda di Polizza, ed alla conduzione/proprietà dei locali in cui l'Assicurato svolge la propria attività.

Condizioni di assicurazione

In relazione ai rischi assicurati, l'Impresa si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate secondo quanto indicato nell'articolo 9.10 - "Gestione del Sinistro", della presente sezione.

Sempre in relazione ai rischi assicurati, l'Impresa tiene a proprio carico, nei limiti del Massimale assicurato, e **dedotte le eventuali franchigie e scoperti indicati nella Scheda di Polizza**, gli oneri di seguito specificamente elencati:

- le spese per gli onorari di un legale secondo quanto indicato nell'articolo 9.10 - "Gestione del Sinistro", lettera b) di cui alla presente sezione; tali spese verranno indennizzate entro il limite massimo degli onorari stabilito dalle tariffe forensi, **con esclusione di ogni moltiplicazione degli onorari stessi**;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art.5 comma 1 Decreto Legislativo n. 28 del 2010 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche ed integrazioni. **Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del Decreto del Ministero della Giustizia n. 180 del 2010 e successive modifiche e integrazioni**;
- le spese per un secondo legale domiciliatario (o, in alternativa, le spese di trasferta sostenute dal legale designato), unicamente in fase giudiziale, **entro il limite massimo indicato nella Scheda di Polizza**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per un perito nominato dall'autorità previo consenso dell'Impresa, secondo quanto indicato nell'articolo 9.10 - "Gestione del Sinistro", lettera b) della presente sezione;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **entro il limite massimo indicato** nella Scheda di Polizza.

I suddetti oneri sono altresì indennizzabili anche in quanto conseguenti a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi;
- attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela e ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il furto d'identità;
- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da social network e siti internet del contenuto lesivo della reputazione on-line.

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei Sinistri e sull'evoluzione dei Sinistri già in essere telefonando al numero verde Pronto Allianz 800/68.68.68.

Art. 9.2 - Casi in cui opera l'Assicurazione

L'Impresa assicura l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale prevista nell'articolo 9.1 - "Oggetto dell'Assicurazione", in relazione alle seguenti fattispecie:

- le azioni in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali a persone e a cose subiti per Fatto illecito di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. **Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale**;
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:
 - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3º comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;
 - **nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio**;
- le controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili indicati nella Scheda di Polizza in cui il professionista esercita la sua attività;
- le controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dal professionista contraente: sono compresi anche gli oneri relativi agli arbitrati **purché previsti nei contratti originari**.

Condizioni di assicurazione

Art. 9.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale e relativi oneri derivante da:

- fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto nel precedente articolo 9.2 - "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente sezione, per la difesa nei procedimenti penali;
- tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo;
- controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- proprietà e uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- controversie contrattuali, salvo quanto previsto nell'articolo 9.2 - "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente sezione;
- controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, contratti di agenzia;
- controversie tra soci dello studio contraente;
- controversie derivanti da cariche sociali rivestite dall'Assicurato presso Enti pubblici o privati;
- controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
- controversie di valore inferiore a Euro 300,00;
- controversie non espressamente richiamate nell'articolo 9.2 - "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente sezione.

L'Assicurazione non è inoltre operante con riferimento agli oneri collegati a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi.

Art. 9.4 - Soggetti assicurati

Con la presente garanzia si intendono assicurati:

- lo studio professionale o il professionista contraente;
- i soci dello studio contraente;
- tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività dichiarata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del professionista/studio professionale contraente.

Garanzie Aggiuntive Tutela Legale - Base

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie ivi indicate.

SAL - Salute e Sicurezza sul lavoro

Gli oneri indennizzabili, previsti nell'articolo 9.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, operano anche a tutela degli interessi degli assicurati, per le violazioni di legge o le lesioni di diritti connessi all'attuazione delle norme sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Casi in cui opera l'Assicurazione

La garanzia è operante con riferimento alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni, avanzate da terzi o dai dipendenti, in conseguenza di Fatto illecito;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento.

Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale e relativi oneri:

- derivante da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva;
- conseguente a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- collegata a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;

Condizioni di assicurazione

- derivante da controversie di valore inferiore a Euro 300,00;
- derivante da controversie non espressamente richiamate nel paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva.

Soggetti assicurati

Con la presente garanzia si intendono assicurati:

a. in ambito edile:

- lo studio professionale o il professionista contraente;
- i soci dello studio contraente;
- il Coordinatore per la Progettazione e/o il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori per gli incarichi assunti nello svolgimento della sua attività professionale in relazione alle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 presso cantieri edili.

b. in ambito non edile:

- lo studio professionale o il professionista contraente;
- i soci dello studio contraente;
- i dipendenti dello studio/del professionista preposti alle attività previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del professionista/studio professionale contraente.

DAPE - Tutela dei dati personali

Gli oneri indennizzabili, previsti nell'articolo 9.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, operano anche a tutela degli interessi degli assicurati, per le violazioni di legge o le lesioni di diritti connessi all'attuazione delle norme sulla tutela dei dati personali, in base a quanto disposto in materia dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003.

Casi in cui opera l'Assicurazione

La garanzia è operante con riferimento alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede penale per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni, avanzate da terzi, in conseguenza di Fatto illecito;
- la difesa in procedimenti instaurati dinanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione.

Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale e relativi oneri:

- derivante da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva;
- conseguente a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- derivante da controversie di valore inferiore a Euro 300,00;
- derivante da controversie non espressamente richiamate nel paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva.

L'Assicurazione non è inoltre operante con riferimento a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi.

Soggetti assicurati

Con la presente garanzia si intendono assicurati:

- lo studio professionale o il professionista contraente;
- i soci dello studio contraente;
- il titolare del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento dei dati personali;
- gli incaricati del trattamento dei dati personali.

In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del professionista/studio professionale contraente.

Condizioni di assicurazione

VEM - Garanzia Veicoli a motore

Gli oneri indennizzabili, previsti nell'articolo 9.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, operano anche a tutela degli interessi degli assicurati, per le violazioni di legge o le lesioni di diritti connessi alla proprietà e all'uso dei veicoli (autovetture, motocicli e ciclomotori) di proprietà dello studio professionale o del professionista contraente.

Casi in cui opera l'Assicurazione

La garanzia è operante con riferimento alle seguenti fattispecie:

- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi in seguito ad incidenti stradali;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi in seguito ad incidenti stradali, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. **Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.** L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento;
- il ricorso contro il ritiro o la sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- le controversie contrattuali inerenti ai veicoli di proprietà dello studio professionale o del professionista contraente.

Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale e relativi oneri:

- derivante da fatto doloso dell'Assicurato fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva;
- conseguente a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo salvo quanto previsto nel paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva;
- collegata a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivante da controversie di valore inferiore a Euro 300,00;
- derivante da controversie non espressamente richiamate nel paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva.

L'Assicurazione non vale inoltre:

- quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- quando per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- quando il conducente abbia violato l'articolo 187 del Codice della Strada, o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'articolo 189 del Codice della Strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la Controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Soggetti assicurati

Con la presente garanzia si intendono assicurati:

- lo studio professionale o il professionista contraente;
- i soci dello studio contraente;
- i conducenti autorizzati;
- i terzi trasportati sui veicoli.

La presente garanzia è valida per tutti i veicoli di proprietà dello studio professionale o del professionista contraente.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione si intende prestata solo a favore del professionista/studio professionale contraente.

TSIN - Sindaco/Revisore Legale dei Conti

Gli oneri indennizzabili, previsti nell'articolo 9.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione operano, a favore dell'Assicurato anche nello svolgimento della propria attività di Sindaco/Revisore Legale dei Conti.

Casi nei quali opera l'Assicurazione

- la difesa nei procedimenti per reati colposi;

Condizioni di assicurazione

- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. **Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento.**

Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale e relativi oneri:

- derivante da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva;
- conseguente a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- collegata a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivante da controversie di valore inferiore a Euro 300,00;
- derivante da controversie non espressamente richiamate nel paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva.

Operatività Tutela Legale - Base

Art. 9.5 - Estensione territoriale

Le garanzie prestate nella presente Sezione operano per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatisi in Europa.

Sono in ogni caso esclusi dalla copertura gli oneri di Assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatisi in Paesi o zone nei quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 9.6 - Adeguamento del premio

Il Premio è convenuto sulla base della dichiarazioni fornite dal Contraente e riguardanti il numero:

- dei professionisti che svolgono l'attività assicurata;
- degli Addetti che svolgono l'attività assicurata;
- dei legali rappresentanti;
- dei dirigenti/preposti alle attività previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- dei titolari del trattamento dei dati personali;
- dei responsabili del trattamento dei dati personali;
- degli incaricati del trattamento dei dati personali;
- dei soggetti che svolgono funzioni di sindaco e/o revisore legale dei conti;
- dei veicoli di proprietà o in uso.

Qualora, nel corso del contratto, il numero di ogni categoria sopra citata diventi tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni di Premio.

Qualora nel corso del contratto il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento di tali numeri, l'Impresa rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di ogni categoria risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Norme in caso di Sinistro Tutela Legale - Base

Art. 9.7 - Obblighi

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'Assicurato ne sia in possesso.

L'Assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o direttamente all'Impresa tutte le notizie e i documenti relativi al Sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato.

Art. 9.8 - Limiti temporali di copertura

L'Assicurazione è prestata per i Sinistri verificatisi durante il periodo di operatività della Polizza o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, purché si tratti di Sinistri conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti avvenute durante il periodo di operatività della Polizza stessa.

Condizioni di assicurazione

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della Polizza.

Art. 9.9 - Unico Sinistro

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o conseguenziali ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovute al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo Massimale, che rimane unico in relazione al Sinistro, viene equamente ripartito tra gli assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Se alla conclusione del Sinistro, una o più quote o parte di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero ridistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del Massimale.

Art. 9.10 - Gestione del Sinistro

a) Tentativo di componimento amichevole

L'Impresa, ricevuta la denuncia di Sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa.

b) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della Controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, o quando vi sia conflitto di interessi fra l'Impresa e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'Assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalando il nominativo all'Impresa.

Qualora la Controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalando comunque il nominativo all'Impresa; in questo caso, l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente **nei limiti quantitativi indicati nella Scheda di Polizza**.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere all'Impresa di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. L'Impresa conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. L'Impresa rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina di un legale corrispondente.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

In occasione di ogni Sinistro, l'Impresa avverte l'Assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.

c) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

d) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

L'Impresa, alla definizione della Controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (**nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti**), sempreché tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

Condizioni di assicurazione

e) Disaccordo fra Assicurato e Impresa

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la Controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per l'Impresa, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente dall'Impresa.

10. SEZIONE TUTELA LEGALE - COMPLETA

Norme che regolano l'Assicurazione Tutela Legale - Completa

Art. 10.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa assicura - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di polizza e ferme le esclusioni previste all'articolo 10.3 - "Esclusioni" nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive - l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti connesse all'esercizio dell'attività assicurata, indicata nella Scheda di Polizza, ed alla conduzione/proprietà dei locali in cui l'Assicurato svolge la propria attività.

In relazione ai rischi assicurati, l'Impresa si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate secondo quanto indicato nell'articolo 10.10 - "Gestione del Sinistro", della presente sezione.

Sempre in relazione ai rischi assicurati, l'Impresa tiene a proprio carico, nei limiti del Massimale assicurato, e **dedotte le eventuali franchigie e scoperti indicati nella Scheda di Polizza**, gli oneri di seguito specificamente elencati:

- le spese per gli onorari di un legale secondo quanto indicato nell'articolo 10.10 - "Gestione del Sinistro", lettera b) della presente sezione; tali spese verranno indennizzate entro il limite massimo degli onorari stabilito dalle tariffe forensi, **con esclusione di ogni moltiplicazione degli onorari stessi**;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art.5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche ed integrazioni. **Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del Decreto del Ministero della Giustizia n. 180 del 2010 e successive modifiche e integrazioni**;
- le spese per un secondo legale domiciliatario (o, in alternativa, le spese di trasferta sostenute dal legale designato), unicamente in fase giudiziale, entro il limite massimo indicato nella Scheda di Polizza. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per un perito nominato dall'autorità previo consenso dell'Impresa, secondo quanto indicato nell'articolo 10.10 - "Gestione del Sinistro", lettera b) della presente sezione;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo indicato nella Scheda di Polizza.

I suddetti oneri sono altresì indennizzabili anche in quanto conseguenti a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi;
- attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela e ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il furto d'identità;
- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da social network e siti internet del contenuto lesivo della reputazione on-line.

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei Sinistri e sull'evoluzione dei Sinistri già in essere telefonando al numero verde Pronto Allianz 800/68.68.68.

Condizioni di assicurazione

Art. 10.2 - Casi in cui opera l'Assicurazione

L'impresa assicura l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale prevista nell'articolo 10.1 - "Oggetto dell'Assicurazione", in relazione alle seguenti fattispecie:

- le azioni in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali a persone e a cose subiti per Fatto illecito di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. **Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.**
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:
 - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;
 - nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio;
- le controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, e con tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività dichiarata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
- le controversie di lavoro subordinato dell'Assicurato con il proprio datore di lavoro qualora il professionista svolga anche attività di dipendente presso una struttura pubblica o privata;
- le controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili indicati nella Scheda di Polizza in cui il professionista esercita la sua attività;
- le controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dal professionista contraente: sono compresi anche gli oneri relativi agli arbitrati **purché previsti nei contratti originari**;
- le controversie del Professionista contraente/soci dello Studio Contraente con istituti di assicurazione previdenziali e sociali relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale dei propri contributi ed oneri (con esclusione delle vertenze relative alle posizioni previdenziali/assistenziali dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati);
- le controversie contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato. **Tale garanzia opera esclusivamente in sede stragiudiziale e solo se il debitore non sia in stato di fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale.** In tali ipotesi, l'Impresa, in via esclusiva, esperirà, in proprio o avvalendosi dell'opera di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per la risoluzione bonaria delle vertenze in fase stragiudiziale.

Non verrà effettuato rimborso di spese sostenute nell'eventuale fase giudiziale successiva alle iniziative promosse dall'Impresa in sede stragiudiziale, né di quelle eventualmente riferite ad attività svolte in sede stragiudiziale da altri professionisti non incaricati dall'Impresa. La garanzia è operante con il limite di 4 (quattro) denunce per ciascun Periodo assicurativo. La garanzia opera per prestazioni eseguite almeno 90 (novanta) giorni dopo la data di decorrenza della garanzia e per crediti rappresentati da prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del Codice di Procedura Civile.

Art. 10.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale e relativi oneri derivante da:

- fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto nel precedente articolo 10.2 - "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente sezione per la difesa nei procedimenti penali;
- tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo;
- controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- proprietà e uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- controversie contrattuali, salvo quanto previsto nel precedente articolo 10.2 - "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente sezione;
- controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, contratti di agenzia;
- controversie tra soci dello studio contraente;
- controversie derivanti da cariche sociali rivestite dall'Assicurato presso Enti pubblici o privati;
- controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 10.2 - "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente sezione;
- controversie di valore inferiore a Euro 300,00;

Condizioni di assicurazione

- controversie non espressamente richiamate nell'articolo 10.2 - "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente sezione.

L'Assicurazione non è inoltre operante con riferimento agli oneri collegati a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi.

Art. 10.4 - Soggetti assicurati

Con la presente garanzia si intendono assicurati:

- lo studio professionale o il professionista contraente;
- i soci dello studio contraente;
- tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività dichiarata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del professionista/studio professionale contraente.

Garanzie Aggiuntive Tutela Legale - Completa

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie ivi indicate.

SAL - Salute e Sicurezza sul lavoro

Gli oneri indennizzabili, previsti nell'articolo 10.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, operano anche a tutela degli interessi degli assicurati, per le violazioni di legge o le lesioni di diritti connessi all'attuazione delle norme sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Casi in cui opera l'Assicurazione

La garanzia è operante con riferimento alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni, avanzate da terzi o dai dipendenti, in conseguenza di Fatto illecito;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento.

Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale e relativi oneri:

- derivante da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva;
- conseguente a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- collegata a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivante da controversie di valore inferiore a Euro 300,00;
- derivante da controversie non espressamente richiamate nel paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva.

Soggetti assicurati

Con la presente garanzia si intendono assicurati:

- in ambito edile:
 - lo studio professionale o il professionista contraente;
 - i soci dello studio contraente;
 - il Coordinatore per la Progettazione e/o il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori per gli incarichi assunti nello svolgimento della sua attività professionale in relazione alle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 presso cantieri edili.
- in ambito non edile:
 - lo studio professionale o il professionista contraente;
 - i soci dello studio contraente;
 - i dipendenti dello studio/del professionista preposti alle attività previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Condizioni di assicurazione

In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del professionista/studio professionale contraente.

DAPE - Tutela dei dati personali

Gli oneri indennizzabili, previsti nell'articolo 10.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, operano anche a tutela degli interessi degli assicurati, per le violazioni di legge o le lesioni di diritti connessi all'attuazione delle norme sulla tutela dei dati personali, in base a quanto disposto in materia dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003.

Casi in cui opera l'Assicurazione

La garanzia è operante con riferimento alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede penale per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni, avanzate da terzi, in conseguenza di Fatto illecito;
- la difesa in procedimenti instaurati dinanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione.

Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale e relativi oneri:

- derivante da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva;
- conseguente a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- derivante da controversie di valore inferiore a Euro 300,00;
- derivante da controversie non espressamente richiamate nel paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva.

L'Assicurazione non è inoltre operante con riferimento a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi.

Soggetti assicurati

Con la presente garanzia si intendono assicurati:

- lo studio professionale o il professionista contraente;
- i soci dello studio contraente;
- il titolare del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento dei dati personali;
- gli incaricati del trattamento dei dati personali.

In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del professionista/studio professionale contraente.

VEM - Garanzia Veicoli a motore

Gli oneri indennizzabili, previsti nell'articolo 10.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, operano anche a tutela degli interessi degli assicurati, per le violazioni di legge o le lesioni di diritti connessi alla proprietà e all'uso dei veicoli (autovetture, motocicli e ciclomotori) di proprietà dello studio professionale o del professionista contraente.

Casi in cui opera l'Assicurazione

La garanzia è operante con riferimento alle seguenti fattispecie:

- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per Fatto illecito di terzi in seguito ad incidenti stradali;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi in seguito ad incidenti stradali, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. **Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.** L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento;
- il ricorso contro il ritiro o la sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- le controversie contrattuali inerenti ai veicoli di proprietà dello studio professionale o del professionista contraente.

Condizioni di assicurazione

Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale e relativi oneri:

- derivante da fatto doloso dell'Assicurato fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva;
- conseguente a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo salvo quanto previsto nel paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva;
- collegata a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivante da controversie di valore inferiore a Euro 300,00;
- derivante da controversie non espressamente richiamate nel paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva.

L'Assicurazione non vale inoltre:

- quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- quando per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- quando il conducente abbia violato l'articolo 187 del Codice della Strada, o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'articolo 189 del Codice della Strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la Controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Soggetti assicurati

Con la presente garanzia si intendono assicurati:

- lo studio professionale o il professionista contraente;
- i soci dello studio contraente;
- i conducenti autorizzati;
- i terzi trasportati.

La presente garanzia è valida per tutti i veicoli di proprietà dello studio professionale o del professionista contraente.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione si intende prestata solo a favore del professionista/studio professionale contraente.

TSIN - Sindaco/Revisore Legale dei Conti

Gli oneri indennizzabili, previsti nell'articolo 10.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione operano, a favore dell'Assicurato anche nello svolgimento della propria attività di Sindaco/Revisore Legale dei Conti.

Casi nei quali opera l'Assicurazione

- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. **Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento.**

Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale e relativi oneri:

- derivante da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva;
- conseguente a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- collegata a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivante da controversie di valore inferiore a Euro. 300,00;
- derivante da controversie non espressamente richiamate nel paragrafo "Casi in cui opera l'Assicurazione" della presente garanzia aggiuntiva.

Condizioni di assicurazione

Operatività Tutela Legale - Completa

Art. 10.5 - Estensione territoriale

Le garanzie prestate nella presente Sezione operano per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatisi in Europa.

Sono in ogni caso esclusi dalla copertura gli oneri di Assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatisi in Paesi o zone nei quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 10.6 - Adeguamento del premio

Il Premio è convenuto sulla base della dichiarazioni fornite dal Contraente e riguardanti il numero:

- dei professionisti che svolgono l'attività assicurata;
- degli Addetti che svolgono l'attività assicurata;
- dei legali rappresentanti;
- dei dirigenti/preposti alle attività previste dal Decreto Legislativo n.81 del 2008;
- dei titolari del trattamento dei dati personali;
- dei responsabili del trattamento dei dati personali;
- degli incaricati del trattamento dei dati personali;
- dei soggetti che svolgono funzioni di sindaco e/o revisore legale dei conti;
- dei veicoli di proprietà o in uso.

Qualora, nel corso del contratto, il numero di ogni categoria sopra citata diventi tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni di Premio.

Qualora nel corso del contratto il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento di tali numeri, l'Impresa rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di ogni categoria risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Norme in caso di Sinistro Tutela Legale - Completa

Art. 10.7 - Obblighi

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'Assicurato ne sia in possesso.

L'Assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o direttamente all'Impresa tutte le notizie e i documenti relativi al Sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato.

Art. 10.8 - Limiti temporali di copertura

L'Assicurazione è prestata per i Sinistri verificatisi durante il periodo di operatività della Polizza o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, purché si tratti di Sinistri conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti avvenute durante il periodo di operatività della Polizza stessa.

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della Polizza.

Art. 10.9 - Unico Sinistro

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o conseguenziali ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovute al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo Massimale, che rimane unico in relazione al Sinistro, viene equamente ripartito tra gli assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Se alla conclusione del Sinistro, una o più quote o parte di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero ridistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del Massimale.

Condizioni di assicurazione

Art. 10.10 - Gestione del Sinistro

a) Tentativo di componimento amichevole

L'Impresa, ricevuta la denuncia di Sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o Transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa.

b) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della Controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, o quando vi sia conflitto di interessi fra l'Impresa e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'Assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalando il nominativo all'Impresa.

Qualora la Controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalando comunque il nominativo all'Impresa; in questo caso, l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati nella Scheda di Polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere all'Impresa di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. L'Impresa conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. L'Impresa rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina di un legale corrispondente.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

In occasione di ogni Sinistro, l'Impresa avverte l'Assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.

c) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

d) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

L'Impresa, alla definizione della Controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto nella Scheda di Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

e) Disaccordo fra Assicurato e Impresa

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la Controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per l'Impresa, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente dall'Impresa.

11. SEZIONE ASSISTENZA

Norme che regolano l'Assicurazione Assistenza

Le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in conformità al regolamento ISVAP del 9 gennaio 2008 n. 12, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e a organizzare ed erogare le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti.

Condizioni di assicurazione

Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la centrale operativa, per i dettagli si rinvia alle "Norme in caso di Sinistro Assistenza" della presente sezione.

Art. 11.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Chiamando il numero verde gratuito 800 686868 - attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno - sono assicurate le prestazioni di seguito riportate, **operanti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano**.

1 Invio di un idraulico per interventi urgenti

(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per Periodo assicurativo)

Qualora, presso i locali indicati nella Scheda di Polizza e adibiti all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza stessa, intervenga una rottura, un'otturazione o un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile, e conseguentemente si renda necessario l'intervento di un idraulico, la Centrale Operativa vi provvede **tenendo a proprio carico l'uscita dell'artigiano e le prime due ore di manodopera sino ad un massimo di Euro 200 per evento**.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano, verranno rimborsate all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita dello stesso e per le prime due ore di manodopera sino ad un massimo di Euro 300 per evento, dietro presentazione di regolari fatture.

2 Invio di un elettricista per interventi urgenti

(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per Periodo assicurativo)

Qualora, presso i locali indicati nella Scheda di Polizza e adibiti all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza stessa, intervenga un guasto all'impianto elettrico che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'Incendio, e conseguentemente si renda necessario l'intervento di un elettricista, la Centrale Operativa vi provvede **tenendo a proprio carico l'uscita dell'artigiano e le prime due ore di manodopera sino ad un massimo di Euro 200 per evento**.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano, verranno rimborsate all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita dello stesso e per le prime due ore di manodopera sino ad un massimo di Euro 300 per evento, dietro presentazione di regolari fatture.

3 Invio di un fabbro per interventi urgenti

(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per Periodo assicurativo)

Qualora, in caso di furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dei locali indicati nella Scheda di Polizza e adibiti all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza stessa, o in caso di rottura delle chiavi oppure di malfunzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nei locali stessi, si renda necessario l'intervento di un fabbro, la Centrale Operativa vi provvede **tenendo a proprio carico l'uscita dell'artigiano e le prime due ore di manodopera sino ad un massimo di Euro 200 per evento**.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano, verranno rimborsate all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita dello stesso e per le prime due ore di manodopera sino ad un massimo di Euro 300 per evento, dietro presentazione di regolari fatture.

4 Invio di un artigiano per sostituzione serrande

(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per Periodo assicurativo)

Qualora, in caso di furto o tentato furto con danneggiamento delle serrande dei locali indicati nella Scheda di Polizza e adibiti all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza stessa, o in caso di rottura delle stesse si renda necessario l'intervento di un fabbro, la Centrale Operativa vi provvede **tenendo a proprio carico l'uscita dell'artigiano e le prime due ore di manodopera sino ad un massimo di Euro 200 per evento**.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano, verranno rimborsate all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita dello stesso e per le prime due ore di manodopera sino ad un massimo di Euro 300 per evento, dietro presentazione di regolari fatture.

5 Guardia giurata per sorveglianza locali

Quando, a seguito di furto, tentato furto, Incendio o allagamento dei locali indicati nella Scheda di Polizza e adibiti all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza stessa, i mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza non sono più operativi, la Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una o più guardie giurate, **tenendone a carico i relativi costi fino ad un massimo di 24 ore di piantonamento per evento**.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire la guardia giurata, verranno rimborsate all'Assicurato le spese sostenute per il piantonamento dei locali sino ad un massimo di Euro 500 per evento, dietro presentazione di regolari fatture.

Condizioni di assicurazione

6 Spese di trasloco

Quando, a seguito di Incendio o allagamento dei locali indicati nella Scheda di Polizza e adibiti all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza stessa, risulti accertata l'inagibilità dei locali stessi e si renda quindi necessario liberarli da mobilio e suppellettili per i lavori di ripristino, la Centrale Operativa provvede a reperire una società di traslochi **e ne tiene a carico i relativi costi sino ad un massimo di Euro 500 per evento e per Periodo assicurativo.**

7 Spese di deposito

Quando, a seguito di Incendio od allagamento dei locali indicati nella Scheda di Polizza e adibiti all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza stessa, risulti accertata l'inagibilità dei locali stessi e si renda quindi necessario liberarli da mobilio e suppellettili per i lavori di ripristino, la Centrale Operativa provvede a ricercare un deposito idoneo ove portare i mobili per il periodo necessario, **e ne tiene a carico i relativi costi sino ad un massimo di Euro 500 per evento e per Periodo assicurativo.**

8 Rientro anticipato

Quando, a seguito di furto, tentato furto, Incendio o allagamento dei locali indicati nella Scheda di Polizza e adibiti all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza stessa, si renda necessaria la presenza in loco dell'Assicurato e questi si trovi in **viaggio al di fuori della regione** in cui ha sede l'attività dichiarata, la Centrale Operativa provvede ad organizzarne l'immediato rientro col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo (**aereo in classe economica, treno in prima classe**), **tenendo a proprio carico i relativi costi sino ad un massimo di Euro 500 per evento.**

9 Assistenza "CYBER" per il recupero dei dati informatici

(Prestazione fornita un'unica volta per Assicurato e per Periodo assicurativo)

La prestazione si riferisce al salvataggio di dati contenuti su hard disk (non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC non server) e flash memory presenti esclusivamente all'interno di laptop (computer portatili) o desktop, attrezzatura digitale cine/foto/ottica e lettori di mp3 di proprietà dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato non fosse in grado di accedere ai propri dati informatici a seguito di rottura e/o non funzionamento del disco fisso e/o flash/stick memory, la Centrale Operativa organizza, **entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta**, salvo casi di particolare complessità che richiedano una tempistica più lunga, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in Data Recovery, con le seguenti modalità:

- l'Assicurato verrà posto in contatto diretto con lo specialista convenzionato;
- sarà organizzata la presa a domicilio dell'Assicurato del supporto informatico oggetto di garanzia da parte di un corriere espresso che recapiterà lo stesso presso lo specialista convenzionato;
- lo specialista provvederà al salvataggio e/o recupero dei dati informatici;
- lo specialista provvederà al recapito presso l'Assicurato con corriere espresso del supporto danneggiato e dei dati salvati/recuperati su altro supporto o per il tramite di altra modalità concordata con l'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento **anche in riferimento alle attività di ritiro, trasporto e riconsegna del supporto informatico, fino alla concorrenza di Euro 3.000,00. Prestazione fornita un'unica volta per Assicurato e per Periodo assicurativo.**

La prestazione opera nel rispetto delle specifiche normative di settore vigenti, a titolo indicativo e non limitativo: D.D.L. n.196 del 2003 e 94 del 1996/CE. La prestazione esclude ogni responsabilità della Centrale Operativa in caso di smarrimento o mancata consegna del supporto informatico da parte del corriere espresso. La prestazione non garantisce che lo specialista convenzionato sia sistematicamente in grado di provvedere al totale salvataggio/recupero dei dati informatici presenti sul supporto, in tale eventualità lo specialista convenzionato fornirà all'Assicurato una specifica dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale comunque svolta.

La prestazione non opera nel caso in cui il danno sia stato causato da caduta accidentale o versamento di liquidi sullo strumento contenente il supporto. L'Assicurato, se richiesto, si impegna a mettere a disposizione dello specialista convenzionato lo strumento contenente il supporto o ogni altra informazione e/o documentazione in suo possesso per eventuali verifiche che si rendessero opportune.

Art. 11.2 - Esclusioni e delimitazioni

E' escluso dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

Condizioni di assicurazione

- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o) suicidio o tentativo di suicidio;
- p) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- q) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- r) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- s) quarantene.

Relativamente alla prestazione "Assistenza CYBER per il recupero dei dati informatici", sono escluse le prestazioni derivanti da:

- t) tpossibili problematiche legate a virus in grado di crittografare il disco rigido.

Art. 11.3 - Disposizioni e limitazioni di responsabilità

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- b) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
- d) in ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
- e) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;
- f) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

Norme in caso di Sinistro Assistenza

Art. 11.4 - Modalità per la richiesta di assistenza

Per richiedere l'attivazione e l'erogazione delle prestazioni, l'Assicurato deve contattare telefonicamente la centrale operativa chiamando i seguenti numeri:

- numero verde 800 68 68 68 dall'Italia;

Condizioni di assicurazione

- numero + 39 02 266 09 380 (anche per chiamate dall'estero);
- telefax +39 02 70 630 091;

indicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- cognome e nome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- il numero di Polizza.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP Service Italia S.c.a.r.l.
Casella Postale 302
Via Cordusio 4, 20123 Milano (Mi)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, è necessario:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il codice fiscale ed il codice IBAN del conto corrente sul quale si chiede di effettuare il bonifico.